

PROVVEDIMENTO N. 2720 DEL 2 LUGLIO 2009 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL'ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Esiti della pubblica consultazione

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Provvedimento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (di seguito "Codice").

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di 44 soggetti:

- AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni;
- ANASF – Associazione Nazionale Promotori Finanziari;
- ANAGINA – Associazione Nazionale Agenti Generali INA – Assitalia;
- ANIA – Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici;
- A.N.I.ASS – Associazione Nazionale Intermediari Assicurativi;
- ASSORETI – Associazione Nazionale delle Società di Collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento;
- SNA - Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione;
- UNAPASS – Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione;
- Axa Assicurazioni s.p.a. - Ufficio Legale;
- Banca Popolare di Milano;
- Deutsche Bank S.p.A;
- Associazione agenti Unipol di Bologna;
- GAA – Gruppo Agenti Aurora;
- GALP Gruppo agenti Milano Assicurazioni Divisione La Previdente;
- Studio Legale Albina Candian & Partners;
- Studio Legale Zitiello e Associati;
- Prof. Ranieri Razzante;
- Avv.ti Francesco Cerasi e Mauro Caretta - Studio Legale Tributario Associato DLA Piper;
- Avv. David Marino – Giuffrè Scorcelli Rosa & Partners Studio Legale;
- All Insurance Broker srl Lloyd's correspondent (Sig. Paolo Cammilli);
- AC Formazione srl;
- Sin&rgetica srl – società di consulenza di direzione e di organizzazione;
- Studio Giuseppe Antonino Romeo;
- Sig. Vittorio Accolla;
- Dott. Paolo Ardesi;
- Sig. Riccardo Artoli;
- Sig. Pietro Baccaro (intermediario di assicurazione);
- Sig. Mario Barbaro;

- [Sig.ra Cristina Bole;](#)
- [Sig. Luciano Bonavita;](#)
- [Sig.ri Fabrizio Caiazza e Francesco Pasquariello – \(agenzia generale 610 – Torre del Greco\) \(intermediari di assicurazione\);](#)
- [Sig. Attilio Canestri \(intermediario di assicurazione\);](#)
- [Sig. Enrico Cappelli;](#)
- [Sig. Marco Ceredani;](#)
- [Sig.ra Lara Chinellato;](#)
- [Sig. Pino Di Tommaso;](#)
- [Sig. Salvatore Infantino \(intermediario di assicurazione\);](#)
- [Dott. Gaetano Lombardi \(intermediario di assicurazione\);](#)
- [Sig. Emanuele Pavone;](#)
- [Sig. Fabio Petronio;](#)
- [Sig. Alberto Ravelli;](#)
- [Sig. Paolo Schettino;](#)
- [Sig. Mario Vatta;](#)
- [Sig. Luigino Zambon \(intermediario di assicurazione\).](#)

I commenti ricevuti sono visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto.

Nel seguito sono riassunti i soli commenti relativi agli articoli del Regolamento sottoposti alla pubblica consultazione. Per ciascuno di essi sono riportate le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Le proposte di modifica di ulteriori articoli del Regolamento avanzate da taluni commentatori, non avendo formato oggetto di pubblica consultazione, non sono riportate, così come le semplici richieste di parere volte ad acquisire chiarimenti circa l'applicabilità e l'interpretazione di talune disposizioni del Regolamento medesimo.

Contestualmente alla pubblicazione del presente documento viene diffuso il testo definitivo del Provvedimento n. 2720 del 2 luglio 2009 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

AVVERTENZA SULLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI: Gli esiti sotto riportati seguono la numerazione del Regolamento ISVAP n. 5/2006.
 Il testo definitivo del Provvedimento di modifica del Regolamento reca una numerazione degli articoli diversa da quella del Provvedimento posto in pubblica consultazione.
 Per ragioni di chiarezza, gli articoli del Provvedimento, indicati accanto agli articoli del Regolamento, seguono tuttavia la numerazione del Provvedimento di modifica posto in pubblica consultazione.

OSSERVAZIONI GENERALI

AIBA, nell'apprezzare l'avvio della procedura di revisione del regolamento prima della scadenza triennale prevista dal Codice, osserva che la contestuale pubblicazione in consultazione dello schema di regolamento recante i principi per l'adozione degli atti regolamentari dell'ISVAP comporta che le modifiche apportate al Regolamento n. 5 non possano beneficiare degli studi ed analisi di mercato condotti con il coinvolgimento di tutti gli operatori.

In merito alle procedure seguite per l'adozione delle modifiche al Regolamento ISVAP n. 5/2006, analoghe a quelle già seguite per l'adozione del Regolamento originario, si rinvia alle conclusioni formulate sull'argomento dal TAR e dal Consiglio di Stato nelle sentenze favorevoli all'Autorità relative ai ricorsi sul menzionato Regolamento n. 5.

OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI

Art. 2 (Definizioni) (articolo 1 del Provvedimento di modifica)

Comma 1, lettera z)

UNAPASS osserva che la modifica proposta, tesa a definire la figura dei “responsabili dell'attività di intermediazione”, appare riferibile soprattutto alla fattispecie del lavoro subordinato e non include altre figure di responsabili quali amministratori, soci o consulenti, svincolati da obblighi di subordinazione ma comunque dotati di poteri decisionali e correlate responsabilità all'interno della società medesima. Propone pertanto di modificare la nozione nel senso di ricomprendervi tutte le persone fisiche che, nell'ambito della società nella quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlative responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo, prescindendo dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona che riveste la qualifica e la società di intermediazione.

Proposta accolta. Posto che l'obiettivo sotteso alla previsione normativa è quello di includere nella nozione di responsabili dell'attività di intermediazione soggetti che presentino le caratteristiche dalla stessa specificate senza che sia necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società, la norma viene riformulata a fini di maggiore chiarezza.

Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

Comma 2

ANASF propone di prevedere la non obbligatorietà di iscrizione nella sezione E del registro dei promotori finanziari nel caso in cui l'offerta fuori sede abbia ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione per come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera w-bis del T.U.F. Al riguardo, ANASF osserva che l'obbligo di iscrizione dei promotori finanziari alla sezione E del registro aggrava ingiustamente gli oneri a carico di tali soggetti in quanto già iscritti all'Albo dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 31 del T.U.F.. La duplicazione contrasterebbe con l'unitarietà della figura del promotore finanziario, tanto più evidente nel caso di collocamento di prodotti a natura complessa finanziaria ed assicurativa e l'imposizione della doppia iscrizione sarebbe in contrasto con la normativa primaria laddove il promotore limiti la propria attività all'offerta di detti prodotti. In merito precisa che, ai sensi dell'art. 25 bis T.U.F., all'emissione ed al collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si applica la disciplina dettata dallo stesso TUF e che l'art. 30 espressamente prevede che le norme del TUF relative all'offerta fuori sede si applicano, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Le osservazioni non sono accoglibili in quanto non sono in linea con la disciplina sancita dalle norme primarie concernente gli obblighi di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. L'iscrizione dei promotori finanziari nel registro, infatti, trova fondamento nell'impianto normativo relativo all'intermediazione assicurativa di cui alla

direttiva 2002/92/CE ed al Codice delle assicurazioni private, che rappresenta la fonte di rango primario volta a dare attuazione alla direttiva stessa.

In particolare, la direttiva ha subordinato, salvo esplicite esclusioni, lo svolgimento di detta attività al possesso di determinati requisiti e all'iscrizione in uno specifico registro volto ad accogliere senza alcuna distinzione tutti i soggetti che esercitano l'attività di "intermediazione assicurativa". Tale attività è definita dalla direttiva come attività consistente nel "presentare o proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione".

L'art. 106 del Codice, nel riprendere la nozione della direttiva, definisce l'attività di intermediazione assicurativa con riferimento ai prodotti assicurativi, che l'art. 1, comma 1, lett. ss) qualifica come tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'art. 2 e, dunque, anche i *"prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione"*.

Ne consegue che nessun soggetto che intenda esercitare l'attività di intermediazione assicurativa, così come definita, può fare a meno dell'iscrizione nello specifico registro istituito nei diversi Stati membri, in attuazione della direttiva comunitaria. E ciò, a prescindere dal tipo di prodotto distribuito o dall'iscrizione in altri Albi professionale.

Del resto, l'iscrizione nel registro consente agli intermediari di distribuire prodotti assicurativi sia dei rami vita che dei rami danni.

Art. 9 (Prova di idoneità) (articolo 2 del Provvedimento di modifica)

Comma 1

ANAGINA chiede di precisare se il regime semplificato introdotto per i soggetti iscritti nelle sezioni C o E del Registro da almeno due anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d'esame può ritenersi applicabile già per la prova di idoneità indetta con Provvedimento n. 2663 del 16 dicembre 2008.

Le modifiche al Regolamento n. 5/2006 introdotte dal Provvedimento in consultazione non possono avere efficacia retroattiva. Conseguentemente non possono trovare applicazione con riferimento ad una sessione d'esame indetta antecedentemente all'entrata in vigore del testo definitivo del Provvedimento medesimo.

ANIA, considerato che la prova scritta e la prova orale vertono sulle medesime materie, al fine di accelerare le procedure di esame e contenerne i costi amministrativi, propone di unificare la prova scritta e la prova orale in un'unica sessione da svolgersi solo per iscritto, sulla base di quesiti a risposta multipla, prevedendo un incremento del numero di domande ed un punteggio più elevato ai fini dell'acquisizione dell'idoneità.

In subordine, ANIA propone di equiparare ai soggetti già iscritti nelle sezioni C ed E da almeno due anni gli addetti alla vendita di contratti di assicurazione in qualità di dipendenti dell'impresa di assicurazione che abbiano svolto tale attività per almeno due anni e per i quali si possa certificare il possesso di adeguate cognizioni e capacità professionali.

Lo Studio legale Albina Candian & Partners chiede di precisare se la semplificazione della prova di idoneità sia applicabile anche agli addetti interni ai locali dell'intermediario principale o della Banca, considerato che tali soggetti hanno comunque già acquisito la necessaria professionalità sia attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale di cui agli artt. 17 e 38 del Regolamento n. 5/2006 sia attraverso l'esperienza maturata nello svolgimento dell'attività di intermediazione sia pure all'interno dei locali dell'intermediario principale.

L'agente Gaetano Lombardi, pur condividendo lo spirito della norma, propone di limitare il regime semplificato soltanto agli iscritti nella sezione E, in quanto gli iscritti nella sezione C non hanno copertura assicurativa garantita da un iscritto nella sezione A o B.

UNAPASS esprime perplessità sul livello qualitativo professionale dei soggetti iscritti nella sezione C ed E del Registro da almeno un biennio per i quali è previsto l'esonero dallo svolgimento della prova orale.

Analogamente, il sig. Pino Di Tommaso e il sig. Salvatore Infantino, considerata la differenza tra professionalità acquisita sul campo – che potrebbe essere spesso parziale e limitata a determinate categorie di polizze - e superamento di una prova di idoneità, propongono di mantenere per tutti l'obbligo di svolgimento sia della prova scritta che della prova orale.

In alternativa alla soppressione il sig. Salvatore Infantino propone di prevedere un periodo di iscrizione nel Registro più lungo, almeno cinque anni. La proposta di fissare un periodo di iscrizione più lungo per accedere alla prova di idoneità semplificata è avanzata anche dal sig. Mario Barbaro che propone un periodo di almeno tre anni.

Proposte parzialmente accolte. Il termine di permanenza nel Registro per accedere alla prova semplificata viene elevato a tre anni e viene altresì elevato a 70/100 il punteggio necessario ai fini dell'acquisizione dell'idoneità.

La possibilità di semplificazione della prova non può tuttavia avere portata generale, ma viene circoscritta ai soggetti già censiti nel Registro ed in possesso di una specifica esperienza maturata nello svolgimento dell'attività di intermediazione.

Per tali motivi non si ritiene di accogliere la proposta di estendere la previsione regolamentare anche agli addetti interni ai locali dell'intermediario principale o della Banca o ai dipendenti delle imprese di assicurazione.

Quanto alla proposta di limitare il regime semplificato soltanto agli iscritti nella sezione E, in quanto gli iscritti in C non hanno copertura assicurativa garantita da un iscritto in sezione A o B, si precisa che la semplificazione prescinde dalla sussistenza o meno della polizza di responsabilità civile. Conseguentemente non sussistono ragioni per differenziare i soggetti iscritti nella sezione E da quelli iscritti nella sezione C.

Art. 11 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile) (articolo 3 del Provvedimento di modifica)

L'agente Gaetano Lombardi, in considerazione del crescente sviluppo del plurimandato, ritiene che al fine di una maggiore responsabilizzazione degli iscritti nella sezione E che operano per più intermediari, dovrebbe essere previsto che tali soggetti siano muniti di una propria polizza assicurativa da produrre all'ISVAP contestualmente alla presentazione della richiesta di iscrizione.

I soggetti tenuti alla stipulazione della polizza di responsabilità civile professionale sono espressamente previsti dagli artt. 110, comma 3, e 112 del Codice.

Comma 5

SNA chiede di precisare che le polizze con durata annuale sono rinnovate annualmente "dalle ore 00 del 1 gennaio alle ore 24 del 31 dicembre".

L'osservazione non richiede modifiche al testo, dal momento che tali aspetti potranno trovare definizione nell'ambito contrattuale. In ogni caso tale scadenza è da ritenere condivisibile.

Art. 24 (Modalità per l'iscrizione) (articolo 8 del Provvedimento di modifica)

Comma 2 bis

ANIA osserva che la soluzione proposta per il soggetto iscritto nella sezione E, che cessi di svolgere attività di collaborazione con l'intermediario che lo ha iscritto per svolgere attività con un altro intermediario, non consente di superare il problema della discontinuità nello svolgimento dell'attività di intermediazione che si determina per il periodo di istruttoria di competenza dell'Autorità. Osserva inoltre che l'art. 113 del Codice non prevede a carico dell'intermediario principale alcun obbligo di cancellazione del soggetto iscritto in E con cui cessi il rapporto di collaborazione (obbligo previsto solo in caso di rinuncia all'iscrizione da parte dell'interessato o mancato esercizio dell'attività per oltre tre anni senza giustificato motivo) ma esclusivamente un obbligo di comunicazione dell'interruzione del rapporto medesimo.

Conseguentemente propone di modificare la disposizione, prevedendo che per le variazioni dei rapporti di collaborazione dei soggetti iscritti nella sezione E si prescinda dalla domanda di cancellazione, ferma l'assunzione di responsabilità da parte del nuovo intermediario in ordine al possesso dei requisiti di professionalità del collaboratore ed alla sua inclusione nella polizza di responsabilità civile. In particolare, propone di prevedere specifici obblighi di comunicazione all'Autorità rispettivamente in capo all'intermediario con cui cessa il rapporto con il soggetto iscritto in sezione E ed in capo all'intermediario con cui inizia la nuova attività, fatto salvo il potere dell'Autorità di procedere alla cancellazione in caso di verifica dell'assenza dei requisiti previsti dalla normativa. E ciò anche tenuto conto della recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che ha ritenuto applicabile il versamento della tassa di concessione governativa agli intermediari che si reinscrivono nelle sezioni C ed E del RUI anche nel caso in cui sia intercorso un breve arco di tempo dalla precedente cancellazione.

Analogamente, ANASF osserva che il Codice non impone la cancellazione dalla sezione E in caso di cessazione del rapporto, in particolare, ove lo stesso rapporto continui con diverso intermediario, prevedendo esclusivamente l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità. Pertanto, la disposizione regolamentare comporterebbe un aggravamento del procedimento amministrativo in assenza di motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In proposito, ANASF precisa che la ratio della norma che prevede l'iscrizione al Registro per gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario risponde alla duplice esigenza di verificarne i requisiti di onorabilità e professionalità nonché la sussistenza della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale prestata dall'intermediario di riferimento. Al riguardo, ANASF osserva che da un lato potrebbe applicarsi al caso in esame quanto disposto dall'art. 27, comma 1, lettera a) del Regolamento che mantiene valido, in caso di reinscrizione, il requisito professionale per il biennio successivo alla cancellazione. Ciò consentirebbe di eliminare la necessità di ulteriori verifiche da parte dell'Autorità sulla permanenza di detto requisito. Dall'altro, la copertura assicurativa stipulata dal nuovo intermediario sarebbe estesa al nuovo incaricato anche in pendenza della procedura di iscrizione. Ciò premesso, ANASF propone di adottare la seguente procedura:

- comunicazione da parte del primo intermediario all'Autorità dell'intervenuta cessazione del rapporto con la persona fisica incaricata di svolgere attività di intermediazione fuori dai locali dell'intermediario;
- avvio da parte dell'Autorità del procedimento di cancellazione della persona fisica dalla Sezione E del Registro con conseguente comunicazione al primo intermediario ed alla persona fisica interessata;
- comunicazione da parte della persona fisica interessata dell'inizio di un rapporto con un nuovo intermediario e contestuale conforme comunicazione del nuovo intermediario corredata dall'attestazione da parte di quest'ultimo che l'incaricato è incluso nella copertura assicurativa;
- congelamento da parte dell'Autorità della procedura di cancellazione e semplice integrazione dell'iscrizione della persona fisica nella Sezione E del Registro con riferimento all'intermediario per conto del quale la persona fisica opera.

In alternativa, ANASF propone che, di seguito alla comunicazione di interruzione del rapporto, al soggetto iscritto nella sezione E venga concessa una sorta di sospensione dell'iscrizione per un periodo di almeno due anni in attesa che venga avviato un nuovo rapporto con altro intermediario la cui richiesta riattiverebbe l'iscrizione medesima, estendendo così a detti soggetti la figura dell'intermediario non operativo prevista per gli iscritti nelle sezioni A e B.

AIBA ritiene che l'accorpamento, in allegati unici, dei modelli per richiedere l'iscrizione non riduca i tempi a disposizione dell'Autorità per l'istruttoria né gli oneri gravanti sugli intermediari. Propone, pertanto, la riduzione del termine di novanta giorni per lo svolgimento dell'istruttoria, in modo da adeguarlo alle dinamiche del mercato. In subordine, propone la riduzione del termine per le domande di iscrizione relative a soggetti già iscritti nella sezione E per altro intermediario, risultando in tal caso già verificati i requisiti di onorabilità e professionalità. Al fine di assicurare continuità all'attività dell'intermediario in caso di modifica del rapporto di collaborazione, AIBA propone inoltre di specificare che l'invio delle istanze di cancellazione e di iscrizione sia consentito anche in costanza del rapporto di collaborazione prossimo alla cessazione. La soluzione proposta consentirebbe un coordinamento del termine contrattuale di preavviso con il termine a disposizione dell'Autorità per l'istruttoria.

AIBA chiede altresì di prevedere, in caso di fusione, trasformazione o cessione di azienda che coinvolgano intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, che per i collaboratori iscritti nella sezione E che passino ad esempio dall'incorporata all'incorporante, non si proceda a istruttoria di cancellazione e di successiva iscrizione, bensì ad una semplice modifica nella denominazione dell'intermediario con il quale essi continuano a collaborare, il quale succede senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici del precedente intermediario, come previsto per gli agenti nelle situazioni di cui all'art. 44 bis introdotto dall'art. 17 del Provvedimento di modifica del Regolamento.

ASSORETI, nell'apprezzare l'intento di semplificare ed agevolare l'iscrizione di soggetti che cessino di svolgere l'attività per un intermediario per svolgere l'attività per un altro, evidenzia la necessità di risolvere in radice il problema del trasferimento del collaboratore al fine di evitare che nelle more del perfezionamento dell'iscrizione del nuovo intermediario il collaboratore debba interrompere l'attività.

Lo Studio legale Zitiello e associati, pur apprezzando i tentativi di semplificazione della procedura di iscrizione, ritiene che la soluzione prospettata sia complessa e comunque inidonea ad impedire l'interruzione dell'attività nel momento di passaggio ad altro intermediario. Infatti, il meccanismo discendente dall'attuazione del Codice che richiede una autonoma iscrizione da parte di ogni intermediario che si avvale del collaboratore, determinando la necessità di procedere ad una nuova istruttoria, finisce per impedire la continuità nell'operatività. Ciò in contrasto con i meccanismi di funzionamento di altri albi, in particolare quello dei promotori finanziari, laddove una volta ottenuta l'iscrizione residuano a carico dell'iscritto esclusivamente obblighi di comunicazione di eventuali variazioni necessarie all'aggiornamento dell'albo. Osserva, inoltre, che la soluzione proposta non contempla l'ipotesi dei collaboratori plurimandatari ed appare di difficile applicazione pratica, stante la difficoltà di cooperazione tra l'intermediario principale che cancella e quello che reiscrive. Pertanto, propone una riformulazione della disposizione che preveda: a carico dell'intermediario con cui cessa il rapporto di collaborazione non la necessaria presentazione dell'istanza di cancellazione ma la semplice comunicazione, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, dell'avvenuta interruzione del rapporto; il mantenimento dell'iscrizione nel Registro del soggetto iscritto in E qualora entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione del rapporto il nuovo intermediario trasmetta all'ISVAP la domanda di iscrizione del collaboratore nella sezione E; un'eventuale cancellazione d'ufficio dal Registro per assenza di incarichi del soggetto iscritto nella sezione E decorsi i predetti 90 giorni senza che sia pervenuta alcuna nuova domanda di iscrizione. La nuova domanda di iscrizione avrebbe valore di conferma dell'iscrizione e gli effetti di tale domanda decorrerebbero dalla

data di ricezione della stessa da parte dell'Autorità, sempre che quest'ultima non comunichi il proprio diniego al mantenimento dell'iscrizione.

Il sig. Ravelli Alberto, nell'esprimere apprezzamento per l'intenzione di agevolare il passaggio di un iscritto nella sezione E da un intermediario ad un altro, ritiene di difficile applicazione pratica la previsione un unico documento per richiedere la modifica del rapporto di collaborazione, considerata la necessità di riservatezza per il promotore finanziario che passi da una società ad un'altra. Il sig. Ravelli propone che, in caso di modifica del rapporto di collaborazione, fermo restando l'obbligo di comunicazione della cessazione dell'incarico, il promotore rimanga iscritto nel Registro con successiva cancellazione soltanto nel caso in cui non riceva un nuovo incarico entro un tempo prestabilito (ad es. 180 giorni). Propone, altresì, al fine di contenere i tempi dell'istruttoria, consentendo l'inizio dell'operatività quanto prima possibile, che l'intermediario che conferisce il nuovo incarico indichi nella tabella C dell'allegato necessario per richiedere l'iscrizione nella sezione E anche i dati dell'intermediario con cui è cessato il rapporto o in alternativa alleggi la stampa della schermata del Registro da cui si possano desumere i dati relativi al precedente rapporto. Osserva inoltre che, ai sensi della normativa Consob, il promotore può iniziare ad operare una volta effettuati tutti gli adempimenti per l'iscrizione, mentre per la vendita dei prodotti assicurativi deve attendere la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità. Propone pertanto di adottare una procedura analoga a quella prevista da Consob per la gestione della modifica dei rapporti di collaborazione, in base alla quale le società mandanti segnalano mensilmente all'Organismo per la tutela dell'Albo unico dei promotori finanziari i conferimenti e le cessazioni degli incarichi ai promotori.

ANAGINA, nel sottolineare la semplificazione apportata dalla previsione dell'inoltro congiunto delle istanze di iscrizione e di cancellazione in caso di modifica del rapporto di collaborazione per i soggetti iscritti nella sezione E, chiede di prevedere che, nelle more dell'istruttoria, acquisita la formazione specifica sui contratti che andranno a distribuire, i collaboratori possano esercitare l'attività al di fuori dei locali del nuovo intermediario a partire dalla data di trasmissione dell'allegato n. 6. ANAGINA chiede, inoltre, una riduzione dei termini massimi previsti dal Regolamento ISVAP n. 2/2006 per l'istruttoria relativa alle istanze di iscrizione, al fine di eliminare le difficoltà operative riscontrate dagli iscritti nelle sezioni A o B nell'attendere i tempi dell'istruttoria per l'inserimento dei propri collaboratori. Sottolinea inoltre che le difficoltà verrebbero completamente eliminate consentendo l'operatività dei collaboratori a decorrere dall'invio della domanda di iscrizione.

Anche UNAPASS propone la riduzione dei termini istruttori per l'iscrizione di intermediari già iscritti nella sezione E del Registro sia nel caso in cui vengano iscritti da altri intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D sia nel caso in cui siano stati cancellati dall'intermediario che se ne avvaleva e vengano successivamente reinscritti da altro intermediario. UNAPASS inoltre, pur apprezzando i tentativi di semplificazione della procedura di iscrizione, ritiene che la soluzione prospettata può essere un'indicazione pratica che risponde alle esigenze del mercato ma che non può assurgere a norma vera e propria.

Deutsche Bank, al fine di ridurre al minimo i tempi di sospensione dell'operatività dell'iscritto nella sezione E in caso di modifica del rapporto di collaborazione, chiede di valutare la possibilità di procedere all'iscrizione per il nuovo rapporto di collaborazione anche in caso di mancata compilazione dell'istanza di cancellazione da parte del precedente intermediario mandante, sulla base della presentazione della nuova domanda di iscrizione e della compilazione dell'autocertificazione a cura del soggetto interessato (prima parte dell'allegato n. 6) e salva la possibilità del controllo di veridicità da parte dell'ISVAP.

Proposte parzialmente accolte.

Viene eliminato il modello congiunto di cancellazione/iscrizione e viene introdotto un nuovo articolo 28 bis, che prevede che l'intermediario per il quale era svolta l'attività di collaborazione debba inviare all'Autorità, in luogo della domanda di cancellazione, la comunicazione di interruzione del rapporto. La comunicazione deve essere inviata entro 10 giorni ed il mancato invio comporta l'applicazione di sanzioni (si veda riquadro successivo). In coerenza con tale modifica viene riformulato l'articolo 26, comma 2, prevedendo che in caso di comunicazione di interruzione del rapporto, salvo che il soggetto iscritto nella sezione E svolga l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'ISVAP procede alla cancellazione d'ufficio.

E' altresì riformulato l'articolo 36, comma 6, disponendo che le imprese e gli intermediari che si avvalgono di soggetti iscritti nella sezione E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'ISVAP entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'interruzione o a documentare, nel medesimo termine, le cause giustificative della mancata presentazione della comunicazione.

Viene invece confermato che il nuovo intermediario con cui si instaura la collaborazione deve presentare domanda di iscrizione del soggetto quale suo collaboratore. Al fine di accelerare i tempi, viene disposta la riduzione da 90 a 45 giorni dei termini per lo svolgimento della relativa istruttoria, nonché la semplificazione del modello da utilizzarsi per chiedere l'iscrizione del collaboratore.

Non si ritiene pertanto ammissibile l'immediata operatività del collaboratore nei confronti del nuovo intermediario prima dell'iscrizione nel Registro del nuovo rapporto di collaborazione, alla luce di una ricostruzione sistematica della disciplina sull'intermediazione assicurativa prevista dal Codice e dal Regolamento.

L'art. 109, comma 2, del Codice nell'individuare le diverse categorie di intermediari qualifica espressamente i soggetti da iscrivere nella sezione E come *"i soggetti addetti all'intermediazionee gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera"*. La "qualità soggettiva" che legittima l'iscrizione nel Registro di tali soggetti è pertanto il loro essere collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D.

Al comma 4 dell'articolo 109 è altresì disposto che l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B e D che si avvale di dipendenti, collaboratori produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede per conto dei medesimi all'iscrizione nella sezione E del Registro.

L'articolo 119, comma 3, stabilisce che l'intermediario iscritto alle sezioni A, B o D è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione E.

Come si evince dalla lettura delle suddette previsioni l'iscrizione in E si basa, tra gli altri, su un principio di responsabilità dell'intermediario per cui il soggetto da iscrivere in sezione E dovrà operare. Ed è per tale ragione che ciascun intermediario deve procedere all'iscrizione del collaboratore in qualità di proprio addetto, attestando il possesso, da parte del collaboratore medesimo, dei requisiti di onorabilità, l'assenza di cause di incompatibilità, l'inclusione nella copertura assicurativa della propria polizza ed il conseguimento della formazione professionale relativa all'attività che andrà a svolgere.

In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, si deve anche precisare che la collaborazione prestata al nuovo intermediario potrebbe riguardare prodotti nuovi e diversi da quelli precedentemente intermediati e perciò richiedere una specifica integrazione della formazione professionale conseguita per la prima iscrizione nel Registro.

E ciò tanto più si consideri che in base all'impostazione del Codice, da un lato, l'iscrizione in E non può conseguire ad una autonoma richiesta del collaboratore bensì esclusivamente all'iniziativa dell'intermediario per il quale lo stesso verrà ad agire, dall'altro, che i predetti collaboratori sarebbero automaticamente cancellati dal Registro nel caso in cui l'intermediario per il quale operano cessasse di svolgere l'attività o venisse cancellato dal Registro.

Per quanto concerne il collaboratore già iscritto nel Registro che senza cessare il pregresso rapporto, ne inizi un altro con un nuovo intermediario, fermo restando che l'operatività nei

confronti del nuovo intermediario potrà decorrere solo all'esito positivo dell'istruttoria ed alla relativa iscrizione nel Registro come collaboratore di quest'ultimo, è stato introdotto uno specifico articolo che reca la disciplina applicabile a tale fattispecie.

Con riferimento alla lamentata diversità di disciplina prevista per l'iscrizione dei collaboratori nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi rispetto a quella applicabile per l'iscrizione dei promotori finanziari nel relativo Albo, si osserva che detta diversità deve ricondursi alla sopra delineata impostazione codicistica sul regime delle iscrizioni.

Da un lato, infatti, si ribadisce che la posizione riconosciuta dal Codice al soggetto iscritto in E non è autonoma, dall'altro, che la necessità di iscrizione da parte di ciascun intermediario che si avvale del collaboratore discende dalla responsabilità che a norma del Codice grava sull'intermediario per cui il soggetto da iscrivere in sezione E svolgerà l'attività.

ANASF, con riferimento all'inoltro congiunto della istanza di cancellazione sottoscritta dal primo intermediario e della domanda di iscrizione del nuovo soggetto per il quale verrà svolta l'attività, chiede di precisare se all'invio del modulo congiunto sia tenuto il precedente o il nuovo intermediario, manifestando in merito perplessità circa la difficoltà operativa della compilazione congiunta da parte di soggetti in concorrenza tra di loro. Chiede, altresì, di precisare se il promotore finanziario debba informare il precedente intermediario dell'imminente conferimento di nuovo incarico di collaborazione nonché quali siano le conseguenze di un mancato inoltro congiunto. Inoltre, ANASF ritiene che il suggerito meccanismo della inoperatività farebbe venire meno la necessità di compilazione da parte del promotore della dichiarazione di interruzione del rapporto nel caso in cui l'intermediario per cui era svolta l'attività non abbia adempiuto nei termini alla comunicazione dell'interruzione del rapporto.

ASSORETI chiede di precisare se l'intermediario con cui cessa il rapporto di collaborazione sia comunque tenuto, anche al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa, ad inoltrare autonomamente all'ISVAP, entro dieci giorni dall'interruzione del rapporto, domanda di cancellazione del collaboratore attraverso il modello 5. Nel caso di risposta positiva, chiede di chiarire se la dichiarazione del collaboratore di cui all'allegato n. 6 possa essere resa anche nell'ipotesi in cui l'intermediario con cui è cessata la collaborazione ha presentato autonoma domanda di cancellazione conforme al modello n. 5. Nel caso in cui tale dichiarazione non possa essere resa, ASSORETI chiede di precisare se l'intermediario con cui deve iniziare il nuovo rapporto di collaborazione sia tenuto ad iscrivere il collaboratore utilizzando il modello n. 5. Chiede, altresì, di precisare se l'ISVAP provvederà a dare notizia ad entrambi gli intermediari, rispettivamente dell'avvenuta cancellazione e dell'avvenuta iscrizione. ASSORETI chiede infine di chiarire se nel caso di presentazione di domanda congiunta di cancellazione ed iscrizione l'intermediario che iscrive il collaboratore è tenuto a versare la tassa di concessione governativa, posto che in tale evenienza cancellazione ed iscrizione sono contestuali e considerato, altresì, che nell'ipotesi di passaggio da una sezione all'altra del Registro - da considerarsi analoga alla modifica del rapporto di collaborazione - l'ISVAP nelle risposte alle domande frequenti del mercato pubblicate sul sito dell'Autorità si è pronunciato nel senso di non applicabilità della tassa. ASSORETI, tenuto conto della finalità di semplificazione, propone, inoltre, nei casi di presentazione di istanza congiunta di cancellazione ed iscrizione, di ridurre i termini di istruttoria per l'adozione del provvedimento di iscrizione del collaboratore a quarantacinque giorni in luogo dei novanta attualmente previsti e che l'Autorità tenga conto, sia in sede di valutazione della correttezza della data di cessazione indicata della domanda di iscrizione sia in sede di valutazione del rispetto dei dieci giorni per la presentazione della domanda di cancellazione, della difficoltà di individuare con certezza la data di interruzione del rapporto nel caso di contenzioso in merito insorto tra le parti.

Il sig. Luciano Bonavita, al fine di superare le difficoltà pratiche connesse all'inoltro congiunto della domanda di cancellazione e di iscrizione (atteggiamenti dilatori da parte dell'intermediario tenuto a presentare l'istanza di cancellazione; impedimenti quali la morte,

la radiazione, le dimissioni o il trasferimento dell'intermediario nonché l'eventuale contenzioso in corso tra le parti), propone di modificare il modello di cui all'allegato n. 6 nel senso di prevedere due sezioni distinte e gravi sanzioni a carico dell'intermediario principale che ritardi nella presentazione dell'istanza.

Si rinvia alla risposta fornita con riferimento al precedente riquadro. Come detto, nel nuovo art. 28 bis il modello congiunto viene eliminato e sono previsti specifici e distinti modelli, rispettivamente per la comunicazione dell'interruzione del rapporto e per la presentazione della domanda di iscrizione in relazione al nuovo rapporto di collaborazione.

Nel modello relativo alla domanda di iscrizione, che viene semplificato nel suo contenuto, resta comunque inserita una dichiarazione con cui il soggetto iscritto in sezione E può informare l'ISVAP della intervenuta interruzione del rapporto di collaborazione, al fine di consentire all'Autorità di adottare i necessari interventi di vigilanza nel caso in cui il soggetto tenuto alla comunicazione, nonostante l'intervenuta interruzione, abbia omissso di effettuarla. Con riferimento all'applicazione di sanzioni, si fa presente che il mancato invio della comunicazione di interruzione del rapporto o della documentazione attestante le cause giustificative della mancata comunicazione entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento è sanzionabile sia ai sensi dell'articolo 62, comma 2, lettera b), punto 1), del Regolamento che prevede la sanzione disciplinare della censura per la violazione dell'obbligo di cui al comma 6 dell'articolo 36, sia ai sensi dell'articolo 324 del Codice che dispone l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 109, comma 6, del medesimo Codice.

Art. 26 (Cancellazione dal registro) (articolo 9 del Provvedimento di modifica)

L'Associazione Agenti Unipol di Bologna ritiene che l'articolo 26 dovrebbe contenere un'apposita disposizione che preveda la possibilità per il collaboratore che abbia interrotto il rapporto di informarne l'Autorità tramite la compilazione dell'apposito quadro dell'allegato n. 6, in caso di inerzia dell'agente.

L'osservazione non richiede modifiche al testo. Già l'apposito quadro previsto nella nuova modulistica consente all'iscritto nella sezione E di segnalare all'Autorità l'avvenuta interruzione del rapporto con l'intermediario principale; ciò al fine di attivare i poteri di vigilanza dell'Autorità medesima.

Comma 1 bis

ANASF non condivide la modifica proposta, che prevede il venir meno della mera visibilità nel Registro dei soggetti iscritti nelle sezioni C ed E sottoposti a procedimento disciplinare, e chiede di precisare quali siano le motivazioni poste a fondamento della stessa, in particolare sotto il profilo della tutela cautelare dei risparmiatori, considerato che la medesima tutela non viene garantita ove l'interessato svolga l'attività per più intermediari. ANASF osserva inoltre che la modifica costituirebbe un'ipotesi di surrettizia introduzione di una causa di cancellazione considerato che in pendenza di procedimento disciplinare o di accertamento ad esso propedeutico la mandante non sarebbe legittimata a presentare domanda di cancellazione vista la tassatività delle ipotesi elencate dal comma 1. Chiede, infine, di chiarire le conseguenze derivanti da un'eventuale prosecuzione dell'attività di intermediazione da parte del soggetto non cancellato ma invisibile, in particolare, sotto il profilo sanzionatorio per abusivismo.

ANIA esprime perplessità sulla modifica proposta e chiede chiarimenti sulla coerenza della nuova disposizione con l'art. 113, comma 3, del Codice che prevede che la sussistenza di un procedimento disciplinare o di accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del procedimento

impediscono la cancellazione dal Registro anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa per il quale era svolta l'attività. Osserva che dal punto di vista delle funzioni pubblicistiche del Registro la cancellazione e la mera non visibilità producono infatti lo stesso effetto concreto nei confronti di chiunque consulti il Registro.

SNA chiede di precisare che la mera visibilità sul Registro dell'intermediario iscritto nelle sezioni C od E sottoposto a procedimento disciplinare venga meno "per tutti e solo per gli intermediari per i quali opera che hanno presentato la suddetta domanda di cancellazione". Chiede, inoltre, di precisare che tale disposizione si applica anche se il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o ad accertamenti propedeutici svolge attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari. Tale ultima richiesta è formulata anche dall'Associazione Agenti Unipol di Bologna.

AIBA chiede di chiarire il significato dell'ultimo periodo, che esclude l'applicazione del comma 1 bis nel caso in cui il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o ad accertamenti svolga l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari. Suggestisce pertanto di sostituire l'ultimo periodo con la precisazione che l'eliminazione della mera visibilità nel Registro "non si applica nei confronti degli intermediari i quali non abbiano presentato domanda di cancellazione, se il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o ad accertamenti svolge l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari".

In considerazione delle osservazioni ricevute l'articolo viene riformulato.

ANAGINA, nel presupposto che la *ratio* della norma sia quella di rendere temporaneamente non visibile, e dunque non operativo, l'iscritto per cui sia in corso un procedimento disciplinare o accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, chiede di chiarire il significato della previsione secondo cui, ai fini della non visibilità, è necessaria la presentazione di istanza di cancellazione da parte dell'intermediario per cui era svolta l'attività. Ritiene infatti che, in caso di invio di domanda di cancellazione, l'iscritto in E dovrebbe essere definitivamente eliminato dal Registro (salvo mantenere l'iscrizione per altri intermediari) e non solo temporaneamente fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Chiede, altresì, che l'Autorità comunichi preventivamente agli iscritti in A o B l'esistenza del procedimento disciplinare a carico degli iscritti in E, affinché non se ne avvalgano fino alla definizione del procedimento.

Si precisa che anche in pendenza del procedimento disciplinare o degli accertamenti ad esso propedeutici, l'intermediario potrebbe continuare a svolgere la propria attività laddove non ne fosse richiesta la cancellazione dal Registro da parte dell'unico o di tutti gli intermediari per il quale o per i quali svolgeva l'attività. In relazione alla richiesta che l'ISVAP comunichi l'esistenza del procedimento disciplinare a carico del soggetto iscritto nella sezione E a tutti gli intermediari con cui collabora, si precisa che tale comunicazione è già prevista dall'articolo 3, comma 8, del Regolamento ISVAP n. 6/2006, esclusivamente a fini informativi e non anche per impedire la prosecuzione dell'attività nelle more della conclusione del procedimento medesimo.

Comma 2

ANIA, rassegnando le medesime osservazioni formulate a supporto della proposta di modifica dell'art. 24, comma 2-bis, a cui si rinvia, propone di non introdurre un obbligo di presentare la domanda di cancellazione, ritenendo sufficiente che l'intermediario o l'impresa per cui era svolta l'attività comunichi l'interruzione del rapporto di collaborazione.

ASSORETI chiede di precisare se in caso di interruzione del rapporto l'impresa o l'intermediario per il quale era svolta l'attività è tenuto a presentare all'ISVAP la domanda di cancellazione o a documentare le cause giustificative della mancata presentazione della domanda entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione e non a comunicare semplicemente l'interruzione del rapporto.

Gli Avvocati Francesco Cerasi e Mauro Carretta (Studio legale e tributario DLA Piper) ritengono che potrebbe non essere sempre agevole, oltre che eccessivamente oneroso, documentare entro i dieci giorni il verificarsi di una causa interruttiva del rapporto. Propongono pertanto di sostituire l'obbligo di documentare le cause giustificative della mancata presentazione della domanda nei termini previsti con l'obbligo di motivarne le cause (eliminando anche il termine "giustificative"), salva l'eventuale successiva produzione dei documenti giustificativi su specifica richiesta dell'ISVAP.

ANAGINA chiede di chiarire se le cause giustificative della mancata presentazione della domanda di cancellazione dell'iscritto in sezione E entro dieci giorni lavorativi dalla data di interruzione del rapporto debbano essere comunicate all'ISVAP unitamente alla relativa documentazione ed all'istanza di cancellazione ovvero se debbano essere soltanto conservate negli archivi dell'agenzia per essere verificate in sede ispettiva.

Come precisato nelle risposte alle osservazioni relative all'art. 24 del Regolamento, in caso di interruzione di un rapporto di collaborazione non deve essere presentata istanza di cancellazione bensì una comunicazione di interruzione del rapporto.

Il comma viene pertanto riformulato, esplicitando che nell'ipotesi di interruzione dell'unico rapporto di collaborazione del soggetto iscritto in E l'Autorità procede alla cancellazione d'ufficio dal Registro di tale soggetto. Coerentemente, viene riformulato l'articolo 36, comma 6, prevedendo che, in caso di interruzione del rapporto, l'intermediario per il quale era svolta l'attività è tenuto a presentare all'ISVAP, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, una comunicazione concernente l'avvenuta interruzione oppure la documentazione attestante le cause giustificative della mancata comunicazione.

Quanto alla documentazione attestante le cause giustificative della mancata comunicazione dell'interruzione del rapporto, non si ritiene di elevare il termine per la relativa trasmissione all'Autorità. Ciò, dal momento che la possibilità di indicare le cause giustificative della mancata presentazione della comunicazione di interruzione del rapporto costituisce un'eccezione all'obbligo generale di presentazione della comunicazione medesima che deve essere opportunamente documentata, anche ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'intermediario sotto il profilo sanzionatorio, sia amministrativo che disciplinare.

Rimane fermo l'obbligo di conservazione di tale documentazione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lett. e), del Regolamento.

Art. 36 (Obblighi di comunicazione) (articolo 14 del Provvedimento di modifica)

ANAGINA chiede di chiarire se il sabato debba essere considerato giorno lavorativo.

Il sabato è da considerare giorno lavorativo.

Comma 1, lettera a)

UNAPASS propone di raddoppiare da cinque a dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento il termine entro cui gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro comunicano all'ISVAP la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Proposta non accolta. La previsione del termine di cinque giorni lavorativi per l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione della perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione è finalizzata, in un'ottica di tutela del consumatore, ad acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per l'aggiornamento costante del Registro.

Comma 1, lettera b), punto 2

Il sig. Riccardo Artioli chiede di precisare cosa si intenda per variazioni degli elementi informativi resi in fase di iscrizione quali la residenza, l'indirizzo e-mail, il numero telefonico, il nome del rappresentante legale, l'indicazione delle sedi secondarie, ecc.

La norma si riferisce ad ogni informazione resa in sede di compilazione degli allegati previsti dal Regolamento per l'iscrizione nel Registro.

Comma 2

UNAPASS, al fine di uniformare i termini previsti per effettuare le comunicazioni, propone di raddoppiare da cinque a dieci giorni lavorativi dalla fine del periodo di inoperatività il termine entro cui gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o D, danno comunicazione all'ISVAP della ripresa dell'attività.

Proposta non accolta. La previsione di un termine di cinque giorni lavorativi dalla fine del periodo di inoperatività per la comunicazione di ripresa dell'attività risponde alla duplice esigenza di ricevere tempestiva informazione del riavvio dell'attività nonché della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la ripresa della stessa, con particolare riferimento alla polizza per la responsabilità civile professionale.

Commi 3 e 5

UNAPASS, al fine di uniformare i termini previsti per effettuare le comunicazioni all'ISVAP, propone di raddoppiare da dieci a venti giorni lavorativi sia il termine entro cui le imprese, che hanno conferito incarichi ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al Registro, comunicano gli elementi informativi relativi al conferimento degli incarichi e a qualunque variazione delle informazioni, inclusa la cessazione dall'incarico, sia il termine entro cui le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita *multilevel marketing* comunicano i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.

Proposte non accolte. Non sussistono le paventate esigenze di uniformare i termini per effettuare le comunicazioni all'ISVAP in quanto le disposizioni citate si riferiscono alle comunicazioni che devono essere effettuate dalle imprese di assicurazione e non dagli intermediari. In ogni caso, si ritiene che il termine previsto dalla norma sia congruo in relazione alle esigenze di tempestiva acquisizione da parte dell'ISVAP delle relative informazioni.

Il GAA ritiene che l'attuale formulazione del comma 3 concernente la comunicazione da parte delle imprese degli incarichi agenziali sia in contrasto con la normativa primaria che vieta clausole contrattuali di distribuzione in esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni (legge n. 40/2007-cd. Bersani bis). Propone, pertanto, una riformulazione della disposizione, e conseguentemente degli elementi informativi di cui all'allegato n. 12, che sia conforme alla citata normativa primaria.

Il comma non è in contrasto con le norme della legge n. 40/2007 in quanto lo stesso ha portata generale e si riferisce alle diverse tipologie di incarico, relative sia ai rami danni che ai rami vita.

Comma 6

SNA e UNAPASS propongono di modificare il termine entro il quale le imprese o gli intermediari comunicano all'ISVAP l'interruzione del rapporto di collaborazione dei soggetti di cui sia avvalgono iscritti nella sezione C od E, estendendolo da dieci a venti giorni lavorativi dalla data di interruzione del rapporto.

ASSORETI chiede di precisare se gli intermediari che si avvalgono di soggetti iscritti nella sezione E del Registro in caso di interruzione del rapporto devono presentare domanda di cancellazione e non più come in passato una mera comunicazione di interruzione del rapporto.

Nel rinviare a quanto già precisato in relazione alle analoghe osservazioni formulate all'art. 26, comma 2, non si ritiene di accogliere la proposta di elevare i termini per la comunicazione dell'interruzione del rapporto in quanto sussistono esigenze di tempestiva conoscenza da parte dell'Autorità di eventi che incidono sull'aggiornamento del Registro.

ANASF, per le medesime ragioni illustrate sub art. 26, comma 1 bis, non condivide la modifica in base alla quale la comunicazione di interruzione del rapporto deve essere effettuata attraverso la presentazione della domanda di cancellazione. Ciò in quanto anche in tale ipotesi si introdurrebbe l'interruzione del rapporto quale causa di cancellazione dal Registro non prevista dal Codice.

Analogamente, gli Avvocati Francesco Cerasi e Mauro Carretta (Studio legale e tributario DLA Piper) ritengono pleonastica la disposizione che prevede l'obbligo di comunicazione dell'interruzione del rapporto con un iscritto nelle sezioni C o E attraverso la presentazione della domanda di cancellazione, in quanto detto obbligo è già previsto dall'art. 26, commi 2 e 3. Ne propongono, pertanto, l'eliminazione e suggeriscono di inserire nella modulistica un'apposita dichiarazione per motivare le ragioni nell'eventuale ritardo nella presentazione dell'istanza e/o indicare la documentazione di supporto.

Si rinvia alle risposte alle osservazioni formulate agli articoli 24, comma 2 bis e 26, comma 2.

Art. 38 (Aggiornamento professionale) (articolo 15 del Provvedimento di modifica)

Comma 1

La sig.ra Lara Chinellato non condivide le modifiche introdotte e ritiene che sia più utile incrementare la qualità della formazione piuttosto che diminuire le ore di formazione.

L'avvocato Cristina Bole ritiene che la modifica della frequenza dell'aggiornamento da annuale a biennale comporterebbe un abbassamento del livello di professionalità richiesto per l'esercizio dell'attività, rappresentando come, soprattutto in assenza di evoluzione della normativa di riferimento, l'aggiornamento in aula si ridurrebbe ad una sola giornata di corso all'anno.

L'agente Fabio Petronio, esprimendo dissenso in relazione alla riduzione delle ore di formazione obbligatoria, propone di implementarla e migliorarne la qualità. Propone inoltre l'istituzione di un albo di formatori, per garantire che la formazione venga erogata da professionisti.

La Sin&rgetica ritiene che la modifica da annuale a biennale della cadenza prevista per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale determinerebbe maggiore difficoltà nell'organizzazione delle attività volte all'adempimento di detto obbligo. Conseguentemente, propone di mantenere la cadenza annuale, riducendo da 30 a 15 le ore di aggiornamento.

Il dott. Paolo Ardesi ritiene che la modifica del termine di frequenza dell'aggiornamento rappresenti una riduzione sostanziale degli standard professionali minimi degli intermediari, con conseguente riduzione della tutela dei consumatori, in senso contrario ai principi ispiratori della direttiva 2002/92/CE. Al fine di tenere conto del continuo mutamento dei prodotti assicurativi da illustrare al cliente, nonché della complessità dell'informativa e della valutazione di adeguatezza che l'intermediario è chiamato ad effettuare, propone di mantenere l'obbligo di aggiornamento annuale e, in via subordinata, di mantenere inalterato il numero delle ore di formazione in aula (variando quello delle ore a distanza) o, perlomeno, di mantenere un obbligo di formazione su base annua di almeno otto ore.

Proposte accolte. Viene mantenuta la formulazione attualmente vigente che prevede l'aggiornamento annuale.

SNA chiede di uniformare il termine di scadenza dell'aggiornamento biennale precisando che per gli aggiornamenti biennali successivi al primo vale lo stesso termine del 31 dicembre.

L'Associazione Agenti Unipol di Bologna propone di riformulare la disposizione in modo da chiarire che l'aggiornamento deve essere effettuato entro il biennio da computarsi a partire dal 1° gennaio successivo all'iscrizione, o all'inizio dell'operatività o al precedente aggiornamento a seconda dei casi. Ciò al fine di consentire l'allineamento con il termine di scadenza dei report a cui sono tenute le imprese e di non creare discrepanze tra il primo aggiornamento e i successivi.

Si rinvia a quanto osservato al riquadro precedente.

Il sig. Mario Vatta osserva che l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale è stato generalmente assolto avvalendosi di offerte formative generiche che non garantiscono una adeguata qualità e specificità dei contenuti dei corsi. Sotto un profilo pratico, evidenzia che l'offerta di iniziative di formazione a pagamento è spesso inadeguata e che è impossibile acquisire tramite la consultazione di siti web ufficiali del settore – diversi da quelli privati - informazioni sulle innovazioni normative di particolare rilievo. Pertanto, propone di riformulare l'articolo nel senso di prevedere: a carico dell'intermediario, eccetto gli iscritti in E, l'obbligo di aggiornare opportunamente le proprie conoscenze professionali; l'aggiornamento a cura delle rispettive compagnie in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire, con obbligo per le stesse di conservare idonea documentazione attestante il recepimento della formazione da parte degli intermediari; per gli iscritti nella sezione E e per gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali l'obbligo da parte dell'intermediario principale di verificare, certificare e sottoscrivere annualmente la adeguatezza professionale dei propri collaboratori e di trattenere copia scritta della documentazione attestante la formazione ricevuta ed erogata.

Il GAA propone di prevedere che, con riguardo ai prodotti offerti ed all'evoluzione della normativa di riferimento, l'impresa abbia l'obbligo di aggiornare tutti gli intermediari iscritti nella sezione A, mentre sono questi ultimi ad aggiornare gli intermediari iscritti nella sezione E del Registro di cui si avvalgono nonché gli addetti all'intermediazione che svolgono attività all'interno dei locali agenziali. Tale aggiornamento dovrebbe avvenire sia in aula sia a distanza e senza fissazione di un limite minimo di ore. Nel caso, invece, di altre necessità formative gli intermediari iscritti nelle sezioni A o E del Registro dovrebbero curare il proprio aggiornamento professionale mediante la partecipazione certificata a corsi, anche di tipo seminariale, tenuti da docenti e relatori specializzati nella materia oggetto di aggiornamento.

Per tale aggiornamento andrebbe previsto un limite minimo di 30 ore nell'arco temporale di due anni e potrebbe avvenire anche a distanza.

Proposte non accolte. Fermi infatti i requisiti dei corsi di aggiornamento previsti dalle disposizioni regolamentari che in ogni caso sono requisiti minimi, la definizione delle modalità e dei soggetti cui compete l'organizzazione dei corsi medesimi è rimessa alla autonomia degli interessati e potrà esplicarsi eventualmente anche in accordo con la compagnia mandante.

Per quanto concerne i soggetti iscritti in E e gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali l'aggiornamento professionale dovrà essere effettuato a cura degli intermediari che se ne avvalgono o delle relative imprese preponenti in conformità con quanto disposto dall'art. 111, comma 4, del Codice e dall'art. 38, comma 3, del Regolamento.

Deutsche Bank propone di differenziare, sia dal punto di vista della durata temporale sia dal punto di vista delle modalità tecniche (corsi web based o corsi in videoconferenza), la formazione e l'aggiornamento in funzione della tipologia di intermediario assicurativo e dell'attività svolta (ad esempio vendita di prodotti standardizzati o polizze collettive). Ritiene infatti che prevedere un obbligo indifferenziato sia eccessivamente oneroso per l'attività svolta dagli iscritti nella sezione E o addetti interni operanti per un intermediario iscritto nella sezione D, considerata la minore complessità dell'attività posta in essere rispetto ai collaboratori e addetti degli iscritti nelle sezioni A e B.

Proposta non accolta, in quanto il livello di formazione - posto a garanzia dei consumatori - deve essere analogo per ciascun intermediario che entra in contatto con il consumatore stesso.

Comma 1

Il sig. Vittorio Accolla chiede di conoscere se l'aggiornamento professionale da effettuarsi in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o di evoluzione della normativa debba essere effettuato in aula o a distanza o con almeno il 50% delle ore di aggiornamento effettuate in aula.

Nei casi di immissione in commercio di nuovi prodotti o di evoluzione della normativa è rimessa alla responsabilità dell'intermediario o dell'impresa che organizza i corsi di formazione la determinazione delle modalità di espletamento dell'aggiornamento professionale. In tali ipotesi, l'aggiornamento dovrà comunque fornire all'intermediario cognizioni adeguate alle novità normative ed alla complessità e tipologia dei nuovi prodotti da distribuire.

La AC Formazione srl chiede di precisare se esistono criteri per definire una evoluzione normativa sufficientemente importante da richiedere, ai sensi della previsione regolamentare, un tempestivo aggiornamento.

La valutazione in merito alla rilevanza delle novità normative che rendono necessario un aggiornamento tempestivo non può essere effettuata a priori ed è rimessa alla responsabilità dell'intermediario o dell'impresa che organizza i corsi di aggiornamento professionale.

In relazione alla formazione in aula, la Sinergica chiede di individuare un numero massimo di partecipanti ai corsi, pari a venti, affinché sia garantita l'interattività della didattica formativa. Conseguentemente propone di ritenere formazione a distanza le conferenze formative con più di venti partecipanti alla volta.

Proposta non accolta. Ferma restando la necessità di garantire l'interattività della didattica è rimessa alla responsabilità dei soggetti che effettuano la formazione l'individuazione delle

modalità di erogazione della stessa, incluso il numero di partecipanti, idonee a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa.

Con riferimento alla formazione a distanza, la Sinergica osserva che sussiste una notevole differenza tra l'efficacia formativa di un manuale e l'utilizzo del programma WBT (Web Based Training), che contiene meccanismi di coinvolgimento e di didattica attiva che consentono di acquisire una qualità di apprendimento significativamente maggiore. Propone, pertanto, di prevedere che per la formazione a distanza sia prescritto esclusivamente l'utilizzo del programma WBT (Web Based Training).

Proposta non accolta. L'art. 2, lett. m), del Regolamento nel fornire la nozione di formazione a distanza prevede sia l'utilizzo di materiale cartaceo sia di strumenti informatici. In ogni caso la formazione a distanza non ha carattere esclusivo, ma si aggiunge alla formazione in aula.

L'agente Gaetano Lombardi ritiene che la modifica della frequenza dell'obbligo di aggiornamento professionale non tiene conto della necessità di una adeguata formazione certificata in occasione dell'emissione di nuovi prodotti da parte delle imprese. Propone pertanto di prevedere l'obbligo per le imprese di certificare la formazione prima dell'immissione in commercio di nuovi prodotti con relativa applicazione di sanzione in caso di inadempimento.

L'osservazione non richiede modifiche al testo. Le previsioni di cui al comma 2, che richiede la certificazione della formazione, riguarda anche l'aggiornamento professionale effettuato in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti o dell'evoluzione della normativa di riferimento.

Gli Avvocati Francesco Cerasi e Mauro Carretta (Studio legale e tributario DLA Piper) propongono di modificare l'ultimo periodo collegando l'obbligo di aggiornamento, piuttosto che all'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire, alla "commercializzazione attraverso l'intermediario di prodotti che richiedano la conoscenza di norme diverse da quelle relative ai prodotti fino a quel momento distribuiti o da una significativa evoluzione della normativa di riferimento per la distribuzione di prodotti già commercializzati".

L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'aggiornamento in relazione ai nuovi prodotti è richiesto con riguardo sia alla conoscenza delle innovazioni normative che incidono sui prodotti sia alle diverse caratteristiche tecniche.

Comma 4

La Banca Popolare di Milano propone di estendere l'esonero dall'obbligo di formazione previsto per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro temporaneamente non operanti anche agli addetti interni degli intermediari iscritti alla sezione D. Chiede, inoltre, di precisare che non sono tenuti a completare l'aggiornamento professionale gli addetti interni diventati inoperativi nel corso dell'anno e che hanno svolto attività di intermediazione soltanto nei primi mesi dell'anno.

Proposta non accolta. L'articolo 4, comma 3, del Regolamento individua quali intermediari persone fisiche temporaneamente non operanti esclusivamente i soggetti iscritti nelle sezioni A o B che non hanno stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile.

Comma 5

ASSORETI propone di non considerare tassativa l'elencazione delle situazioni di impedimento temporaneo che comportano l'esonero dagli obblighi di aggiornamento professionale al fine di includere altri impedimenti temporanei oggettivi e comprovabili come,

ad esempio, il trasferimento temporaneo di un collaboratore o di un dipendente in una sede estera dell'intermediario.

La Banca Popolare di Milano propone di esplicitare i casi di grave malattia ed infortunio. Propone, altresì, di fissare un periodo temporale, anche non continuativo, superato il quale è obbligatorio l'aggiornamento professionale. Chiede, infine, di precisare se l'assenza o la malattia imprevista verificatasi nell'ultima sessione del corso di aggiornamento non recuperabile può essere considerata causa di esonero temporaneo.

Per grave malattia ed infortunio si deve intendere un impedimento che renda impossibile (o particolarmente gravosa) la partecipazione ai corsi di aggiornamento. Quanto alla richiesta di fissazione di un periodo temporale oltre il quale l'aggiornamento è comunque obbligatorio, non si ritiene di apportare modifiche al testo, considerato che la disposizione già contiene l'esonero entro determinati limiti temporali individuati nella durata dell'impedimento.

Commi 4 e 5

SNA chiede di precisare gli effetti che determinano gli esoneri previsti dai commi 4 e 5 e cioè se essi operino come causa di sospensione del termine o di interruzione. Chiede, altresì, che in entrambi i casi la scadenza del termine venga fissata al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione Agenti Unipol di Bologna chiede di chiarire gli effetti delle cause di esonero di cui ai commi 4 e 5, se cioè al verificarsi di tali eventi si produca la sospensione dell'obbligo di aggiornamento, con conseguente ripresa al cessare dell'evento del decorso del termine computando i giorni trascorsi prima dell'evento, oppure l'interruzione, con conseguente nuova decorrenza del biennio al cessare della causa di esonero. In ogni caso l'Associazione propone di fissare la scadenza del termine al 31 dicembre, analogamente a quanto proposto sub comma 1. Per le stesse ragioni, propone altresì di precisare all'art. 29 del Provvedimento di modifica che le disposizioni sull'aggiornamento professionale si applicano immediatamente a tutti gli intermediari iscritti, in modo da semplificare lo scadenziamento.

Proposte non accolte. Gli esoneri previsti dalle norme regolamentari sono volti a consentire ai soggetti che si trovino nelle situazioni ivi indicate di non effettuare l'aggiornamento professionale nel periodo in cui risulti sussistente la causa di esonero. Conseguentemente, laddove sia decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale effettuato a norma del comma 1 dell'art. 38, prima di riprendere l'attività è necessario procedere nuovamente all'aggiornamento.

Art. 42 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

Comma 1

ANASF non condivide la soppressione del secondo capoverso secondo cui per gli addetti interni degli intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità è accertato dagli intermediari per i quali è svolta l'attività, qualora detta soppressione sia volta a deresponsabilizzare della preponente con riguardo all'accertamento dei requisiti professionali (e conseguente trasferimento in capo a soggetti terzi della verifica sul possesso di tali requisiti) e all'organizzazione dei corsi di formazione professionale (con conseguente aggravio degli oneri di partecipazione agli stessi sugli addetti all'attività di intermediazione).

La modifica è volta a rettificare un mero errore formale. Infatti, gli addetti interni degli intermediari iscritti nella sezione E, in quanto comunque operanti all'esterno dei locali dell'intermediario iscritto in A, B o D per il quale l'intermediario iscritto in E svolge l'attività, devono essere anch'essi iscritti nella sezione E del Registro, (cfr. art. 4, comma 2, ultimo

trattino, del Regolamento). Conseguentemente, a tali addetti interni si applicano le previsioni generali relative agli iscritti nella sezione E recate dall'art. 21 del Regolamento che attribuiscono l'accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità all'intermediario iscritto in A, B o D e dispongono che i corsi di formazione sono tenuti ed organizzati a cura degli intermediari per i quali gli iscritti in E operano o delle relative imprese preponenti.

Art. 44 bis (Norme particolari in materia di scioglimento dell'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A) (articolo introdotto dal Provvedimento)

SNA chiede di sopprimere l'art. 44 bis. In alternativa, propone di riformulare l'articolo al fine di estendere l'applicabilità delle disposizioni ivi recate agli intermediari iscritti nella sezione A del Registro per la gestione di situazioni improvvise e non prevedibili relative ai rapporti di collaborazione con i soggetti iscritti nella sezione E, nonché alle società agenziali nel caso di eventi improvvisi che colpiscono il socio-agente.

Proposta non accolta con riferimento all'estensione delle previsioni regolamentari alle ipotesi di situazioni improvvise e non prevedibili relative ai rapporti di collaborazione tra soggetti iscritti in A e i soggetti di cui si avvalgono iscritti nella sezione E del Registro. Ciò in quanto la norma è finalizzata a consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione dell'attività per gli affari trattati dall'agenzia, impedendo che nelle more del conferimento del mandato ad altro agente il portafoglio dell'agenzia e l'organizzazione produttiva rimangano prive di un soggetto di riferimento. La posizione dell'intermediario nei confronti del collaboratore iscritto in E risulta in sé diversa dal momento che in caso di cessazione del rapporto di sub mandato l'attività ricadrebbe in ogni caso sull'intermediario principale in forza del mandato allo stesso conferito dall'impresa.

Quanto alle società agenziali, l'evento improvviso che colpisce il socio-agente non necessariamente si ripercuote sul mandato agenziale conferito alla società. L'evento che colpisce l'agente persona fisica, invece, è già ricompreso nella norma in questione.

UNAPASS propone di sopprimere l'art. 44 bis in quanto contrario alla norma primaria secondo cui l'attività di intermediazione è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti nel Registro. In subordine, propone di escludere dal novero delle circostanze eccezionali e non prevedibili il recesso dall'incarico da parte dell'intermediario in quanto soggetto al preavviso di trenta giorni.

ANIA, pur nella consapevolezza che le circostanze indicate non costituiscono - stante il tenore letterale della norma - un numero chiuso (*"sono considerate, in particolare, circostanze..."*), propone di includere espressamente la invalidità totale e tutti i casi di recesso con effetto immediato, nonché la cancellazione dal Registro dell'intermediario, da qualsiasi causa determinata, nel novero delle circostanze eccezionali e non prevedibili.

ANAGINA chiede di precisare se l'elenco delle circostanze eccezionali ed imprevedibili sia da considerarsi tassativo oppure meramente esemplificativo.

Gli Avvocati Francesco Cerasi e Mauro Carretta (Studio legale e tributario DLA Piper) propongono di integrare l'elencazione delle circostanze eccezionali e non prevedibili con la sopravvenuta incapacità dell'intermediario, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1722 n. 4, c.c. in tema di estinzione del mandato.

In relazione alla proposta di soppressione dell'articolo 44 bis si precisa che le imprese, pur non svolgendo attività di intermediazione, possono distribuire "direttamente" i propri prodotti (cfr. art. 107, comma 2, lett. a) del Codice).

Con riferimento alle osservazioni relative alle circostanze eccezionali ed imprevedibili, l'articolo viene riformulato, eliminando l'esemplificazione e prevedendo che l'Autorità possa verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di eccezionalità e non prevedibilità.

Sono in ogni caso escluse dalle circostanze eccezionali previste dall'articolo le ipotesi di cancellazione dal Registro dell'iscritto in A.

UNAPASS propone di prevedere che l'impresa possa assumere temporaneamente la gestione diretta dell'attività attraverso la preposizione di un proprio dipendente che abbia i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera z), del Regolamento in quanto egli riveste la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione e che la durata massima della gestione diretta sia fissata in trenta giorni, così come previsto per il preavviso di recesso. Propone pertanto una riformulazione dell'articolo.

In relazione alle caratteristiche del preposto si tratta di un aspetto imnesso all'autonomia dell'impresa che assume la gestione diretta.

Quanto alla durata della gestione diretta, non si ritiene di accogliere la proposta.

ANIA, per le medesime motivazioni espresse in relazione all'articolo 24 propone che, una volta conclusasi la gestione diretta dell'impresa, in luogo dell'iscrizione dei collaboratori dell'agente cessato da parte del nuovo agente sia sufficiente una semplice comunicazione di quest'ultimo relativa all'avvio dei nuovi rapporti di collaborazione. Ciò anche tenuto conto che in caso contrario detti soggetti dovrebbero interrompere l'attività in attesa che il nuovo agente provveda ad iscriverli nel Registro.

In ogni caso, ANIA propone di allungare il periodo del gestione diretta da 60 a 120 giorni e di far decorre il termine di avvio della gestione, anziché dalla data di scioglimento dell'incarico, dalla data di riconsegna dell'agenzia all'impresa, che rappresenta il termine effettivo per l'inizio della gestione diretta. Propone, altresì, di circoscrivere l'assunzione della responsabilità dell'operato degli ex collaboratori al solo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei locali commerciali, ciò al fine di escludere una qualificazione giuslavoristica del rapporto intercorso tra impresa e collaboratori da lasciare alla libera determinazione delle parti. Propone, inoltre, di attribuire l'obbligo di comunicazione all'impresa e non specificatamente al legale rappresentante.

A differenza di quanto precisato in relazione alle osservazioni formulate all'articolo 24, nel caso di specie la continuità dei rapporti tra collaboratori iscritti nella sezione E e l'agente subentrante, una volta conclusasi la gestione diretta, trova fondamento nell'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento che giustifica il ricorso a tale gestione, nonché nell'assunzione diretta da parte dell'impresa della responsabilità per l'operato dei predetti soggetti fino alla iscrizione di questi ultimi in qualità di collaboratori del nuovo intermediario.

Non si ritiene di accogliere la proposta di estendere la durata della gestione diretta tenuto conto che quest'ultima, in considerazione delle sue peculiarità, può ammettersi esclusivamente se contenuta entro circoscritti limiti di tempo.

Con riferimento alla proposta di far decorrere l'avvio della gestione diretta dalla data di riconsegna dell'agenzia anziché dalla data di scioglimento dell'incarico, si ritiene che i tempi di espletamento delle attività correlate alla riconsegna non siano compatibili con le esigenze di tempestiva assunzione della gestione diretta.

Proposta non accolta con riferimento alla limitazione di assunzione di responsabilità da parte dell'impresa all'operato dei collaboratori al di fuori dei locali in quanto le previsioni regolamentari sono volte a far sì che l'impresa assuma la totale responsabilità per l'attività riconducibile all'agenzia cessata da chiunque svolta, all'interno o all'esterno.

Relativamente alla proposta di porre l'obbligo di comunicazione a carico dell'impresa si precisa che la norma richiede la formalizzazione dell'assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante in quanto soggetto che può manifestare all'esterno la volontà dell'impresa.

Il sig. Luciano Bonavita esprime perplessità sull'operatività della norma introdotta per le difficoltà di gestione poste a carico dell'impresa, dovendo essere sottoscritti tra le parti contratti di collaborazione seppur temporanei, mentre appare più pratica la soluzione, già diffusa nella prassi, di far gestire i collaboratori iscritti nella sezione E da un intermediario di un'agenzia vicina, sulla base di un accordo intervenuto direttamente con la compagnia. Inoltre, ritiene incongruo il termine di 60 giorni, periodo di durata massima della gestione diretta, entro cui l'impresa deve provvedere a conferire l'incarico di intermediazione ad altro soggetto iscritto nella sezione A soprattutto nel caso in cui il conferimento debba essere effettuato ad una persona giuridica che deve ancora essere costituita.

Proposta non accolta. L'articolo introdotto è finalizzato a far assumere all'impresa non tanto la gestione dei collaboratori iscritti in E bensì dell'attività agenziale nel suo complesso. Peraltro, la possibilità per un altro agente di gestire i collaboratori iscritti nella sezione E dell'agenzia cessata presupporrebbe l'iscrizione di detti soggetti quali propri collaboratori soprattutto ai fini dell'assunzione di responsabilità per il relativo operato. In relazione alla durata della gestione diretta si rinvia a quanto precisato nel precedente riquadro.

Comma 1, lettera a)

Gli Avvocati Francesco Cerasi e Mauro Carretta (Studio legale e tributario DLA Piper) propongono di sostituire il riferimento al momento di scioglimento dell'incarico di intermediazione con il riferimento al momento di effettiva conoscenza della causa di scioglimento.

Proposta parzialmente accolta.

Comma 4

UNAPASS propone di modificare la disposizione nel senso di prevedere che l'impresa preponente che assume la gestione diretta dell'attività comunichi all'ISVAP anche i nominativi dei collaboratori dell'intermediario cessato di cui intende avvalersi.

L'osservazione non richiede modifiche al testo. La gestione diretta, comportando l'assunzione dell'attività agenziale nel suo complesso, dovrà riguardare comunque tutti i collaboratori dell'intermediario cessato.

Art. 47 (Regole generali di comportamento) (articolo 18 del Provvedimento di modifica)

Comma 3

ANIA propone di innalzare il limite previsto per il divieto di ricevere pagamenti in contanti per i contratti di assicurazione contro i danni da 500 euro a 1.000 euro.

SNA, al fine di facilitare la circolazione dei prodotti assicurativi, propone di innalzare il limite per i contratti di assicurazione contro i danni da 500 euro a 1.500 euro nonché di estendere l'applicazione del limite anche ai pagamenti in contanti di premi relativi a contratti vita di Ramo I (Assicurazioni sulla durata della vita umana). Chiede, inoltre, di prevedere un limite di 1.200 euro per i contratti di assicurazione degli altri rami vita.

Analogamente UNAPASS propone, in conformità a quanto avviene per le professioni intellettuali, di innalzare il limite previsto per il divieto di ricevere pagamenti in contanti per i contratti di assicurazione contro i danni da 500 euro a 1.500 euro nonché di estendere l'applicazione del suddetto limite anche ai pagamenti in contanti di premi relativi a contratti vita di Ramo I ed alle polizze Temporanee Caso Morte aventi caratteristiche assimilabili ai rami danni ed in ragione dell'esiguità dei premi.

ANIASS, al fine di evitare aggravii di costi per la clientela, propone di introdurre un limite unificato per tutti i rami danni e vita per il divieto di pagamento dei premi assicurativi in contanti da fissarsi in un importo minimo di euro 1.800.

Il sig. Attilio Canestri, pur apprezzando l'innalzamento a 750 euro del limite previsto per il divieto di ricevere pagamenti in contanti nei rami danni, ritiene che la disposizione facendo riferimento al "premio annuo" non tiene conto delle ipotesi in cui viene pagata una rata di perfezionamento di importo modestissimo per la quale sarebbe utile poter corrispondere il premio in contanti. Propone, inoltre, di estendere la disposizione anche ai premi relativi al ramo vita.

Proposte non accolte. Si ritiene che il limite di 750 euro risulti congruo per la tipologia di contratti a cui si riferisce. Non si ritiene, invece, di apportare modifiche alla regolamentazione per il ramo vita. E ciò, anche in considerazione dell'esigenza di garantire omogeneità tra la normativa dettata dall'ISVAP nel settore vita e quella Consob concernente i prodotti finanziari ed i prodotti finanziari assicurativi, rispetto ai quali sussistono le medesime esigenze di tutela del consumatore.

Il sig. Marco Ceredani, pur apprezzando l'innalzamento del limite a 750 euro previsto per il divieto di ricevere pagamenti in contanti, ritiene che la modifica non elimini la disparità di trattamento tra intermediari. In particolare, rileva che il cliente tenderà a rivolgersi più facilmente per la stipulazione di contratti di assicurazione agli sportelli bancari e postali ove può utilizzare altri mezzi di pagamento e ritiene comunque che l'uso del conto corrente postale consente di superare agevolmente il divieto soprattutto per importi che non determinano il rilevamento del codice fiscale da parte dell'ufficio postale (attualmente fino ad euro 3.000 per versamento).

Non rientra nelle prerogative del Regolamento modificare i meccanismi dell'intermediazione che qualificano la funzione dell'organizzazione delle banche o delle poste in quanto gestori istituzionali dei sistemi di pagamento.

L'agente Gaetano Lombardi ritiene che sarebbe più equo nonché maggiormente conforme alle disposizioni vigenti in settori analoghi riferire l'importo del premio ad ogni rata di premio piuttosto che al premio annuale. Propone inoltre di prevedere l'ammissibilità del pagamento in contanti per polizze vita di importo esiguo, ad esempio polizze che non superino l'importo di 250 euro per rata e comunque di 3.000 euro per anno. Quanto ai mezzi di pagamento, ritiene che il tenore della disposizione regolamentare possa favorire casi di concorrenza sleale a vantaggio degli intermediari iscritti nella sezione D. Lombardi propone di aumentare l'importo ammissibile al pagamento in contanti a 1.800 euro di premio annuo, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio e da altre normative di settori simili (ad es. per gli intermediari postali fino a 3.000 euro).

Proposte non accolte. Si rinvia a quanto precisato ai riquadri precedenti.

Il Prof. Ranieri Razzante chiede una rivisitazione della disposizione, osservando che il Codice non contiene una delega regolamentare in materia di sistema di pagamenti, non rinvenibile neanche nell'art. 5, comma 2.

In relazione alla piena potestà regolamentare dell'Autorità, in particolare con riferimento all'articolo 5, comma 2, del Codice ed all'uso del contante, si fa rinvio a quanto precisato dal TAR Lazio nelle sentenze favorevoli all'ISVAP relative ai ricorsi presentanti avverso il Regolamento n. 5/2006.

Art. 49 (Informativa precontrattuale)(articolo 19 del Provvedimento di modifica)

Comma 2

ANIASS, al fine di rendere la contrattazione con il cliente meno gravosa, propone una modifica dei modelli 7A e 7B improntata alla massima trasparenza nei confronti della clientela, al rispetto del principio di buona fede da parte dell'intermediario e alla verifica caso per caso dello stato di cultura del contraente e dell'effettiva convenienza del prodotto assicurativo offerto.

Alcuni degli elementi informativi indicati nei modelli cui si fa riferimento sono espressamente previsti dalla direttiva 2002/92/CE, la quale nell'individuare il contenuto minimo delle informazioni da rendere al potenziale contraente consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose. In attuazione di tali previsioni le norme regolamentari hanno previsto la consegna dei modelli 7A e 7B che rispondono all'esigenza di tutelare appieno i contraenti, da un lato, elevando il livello di conoscenza in relazione alle norme comportamentali che l'intermediario deve osservare, dall'altro, accrescendo la consapevolezza dei contraenti stessi in ordine all'identità ed alle caratteristiche del soggetto con cui entrano in contatto.

AIBA propone la soppressione dell'obbligo di consegna del modello 7A, ritenendolo onere inutilmente gravoso per gli intermediari e privo di utilità per gli assicurandi, non essendo peraltro previsto dalla Direttiva 2002/92/CE. In subordine, AIBA propone l'unificazione del modello 7A con il 7B, per addivenire ad una semplificazione conforme al principio di proporzionalità. In ogni caso, AIBA chiede di precisare che la consegna del modello 7B avvenga al rinnovo che comporti una modifica dei dati in essa contenuti, intendendo per tale la modifica dei dati relativi all'intermediario o alla compagnia di cui sono offerti i prodotti, modifiche che non sarebbero conoscibili in altro modo da parte del cliente. Pertanto, in caso di modifiche del contenuto del contratto senza variazioni dello status dell'intermediario non dovrebbe essere prevista la consegna del 7B, risultando tutte le modifiche contrattuali già conoscibili da parte del cliente tramite proposta, preventivo, appendice di variazione, nuovo testo contrattuale.

ANIA condivide le modifiche introdotte e, in considerazione dell'allineamento dei tempi di consegna degli allegati 7A e 7B ed al fine di alleggerire gli oneri amministrativi a carico degli intermediari, chiede se l'intermediario può accorpate le informazioni da fornire al contraente in un unico documento.

Il sig. Paolo Cammilli, Responsabile Tecnico della All Insurance brokers srl – Lloyd's correspondent propone di predisporre un documento unico semplificato da utilizzarsi in caso di modifiche sostanziali del contratto assicurativo o di stipula di nuovo contratto e/o di variazione delle dichiarazioni in esso contenute.

Il sig. Luciano Bonavita propone di unificare il modello 7A e 7B in un unico documento.

La proposta di sopprimere il modello 7A non è accolta. La direttiva 2002/92/CE nell'individuare il contenuto minimo delle informazioni da rendere al potenziale contraente in

sede precontrattuale consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose.

Quanto all'utilità del modello si ritiene che la possibilità per il contraente di avere in un documento sintetico l'immediata visione, senza dover reperire le norme di riferimento, del riepilogo dei principali obblighi comportamentali cui l'intermediario è tenuto possa accrescere la sensibilità del consumatore nel pretendere il rispetto della normativa.

Per quanto concerne l'accorpamento delle informazioni recate dai modelli 7A e 7B in unico documento, l'unificazione del momento di consegna dei due modelli consente tale possibilità, purché il modello unico contenga tutte le informazioni previste dalla normativa. E' tuttavia rimessa agli intermediari la scelta di predisporre un unico documento o documenti distinti.

Quanto alla consegna del modello 7B in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo si conferma che la stessa non dovrà essere effettuata se i dati contenuti nel modello non sono variati.

L'agente Gaetano Lombardi propone un coordinamento tra il Regolamento n. 5 ed il Regolamento n. 23, non risultando chiaro quale sia il momento della consegna dei modelli 7A e 7B nel caso di richiesta di un preventivo r. c. auto.

I modelli 7A e 7B, a seguito delle modifiche apportate all'art. 49 dal Provvedimento in pubblica consultazione, devono essere consegnati prima della sottoscrizione della proposta ovvero, ove non prevista, del contratto. La richiesta del preventivo r. c. auto di per sé, salvo che non sia seguita dalla immediata sottoscrizione del contratto, non richiede la consegna dei predetti modelli.

Gli Avvocati Francesco Cerasi e Mauro Carretta (Studio legale e tributario DLA Piper) segnalano la necessità di aggiornare la numerazione dei commi di seguito all'eliminazione del comma 1, nonché i rimandi a tale numerazione contenuti in altre disposizioni del Regolamento, come ad esempio l'art. 50.

In linea con i principi dettati in tema di redazione dei testi normativi al fine di consentire la ricostruzione degli avvicendamenti delle norme nel tempo, in caso di soppressione di commi relativi ad articoli di atti normativi già emanati non si procede alla rinumerazione dei commi ma si dà conto in nota al comma soppresso dell'avvenuta eliminazione.

Il sig. Marco Ceredani propone di collegare l'obbligo di consegna della documentazione precontrattuale alla figura del contraente in modo da ritenere sufficiente, in caso di non modificazioni delle informazioni in essa contenute, un'unica consegna dei modelli 7A e 7B al momento della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto anche se il contraente stipula altri contratti nel corso della medesima settimana.

La proposta non è accoglibile in quanto l'allegato 7B contiene anche informazioni relative allo specifico contratto proposto dall'intermediario.

Il sig. Enrico Cappelli chiede di precisare se un cliente che ha sottoscritto il contratto prima dell'entrata in vigore del Regolamento n. 5/2006 e che non ha mai ricevuto il modello 7A e 7B, non essendo stato modificato il contratto ed essendosi rinnovato tacitamente, deve ricevere il modello 7A e 7B nel caso di modifiche sostanziali del contratto, ma senza variazione dei dati dell'intermediario.

La disposizione che in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo prevede che la dichiarazione sia consegnata solo se i dati in essa contenuti sono modificati risponde ad esigenze di semplificazione ed è volta a contenere gli adempimenti posti a carico degli intermediari laddove, in assenza di variazione dei dati, le esigenze di informativa siano state già soddisfatte al momento della sottoscrizione della proposta o del contratto. Nel caso in cui

l'informativa non sia stata mai resa, è pertanto necessario che ciò avvenga in sede di modifica contrattuale di rilievo.

ANASF condivide l'intento di procedere ad una semplificazione delle prescrizioni in tema di informativa precontrattuale qualora le modifiche introdotte comportino: lo spostamento dell'obbligo di consegna dei modelli 7A e 7B al momento della sottoscrizione della proposta o del contratto; la sussistenza dell'obbligo di consegna del modello 7B nel caso di modifica dei dati dell'intermediario soltanto ove ricorrano contemporaneamente modifiche rilevanti o rinnovo del contratto; la sussistenza dell'obbligo di consegna del modello 7A solo al momento della sottoscrizione della proposta o del contratto originario e non anche in ogni circostanza in cui ricorra una modifica rilevante del contratto o il suo rinnovo.

ANAGINA chiede di spostare la formulazione del secondo periodo in base alla quale in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati, in modo tale da poterla riferire non solo al modello 7B ma anche al modello 7A.

Si conferma l'interpretazione formulata da ANASF.

Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale) (articolo 21 del Provvedimento di modifica)

AIBA, nell'esprimere apprezzamento circa le modifiche apportate, rappresenta tuttavia che la previsione della possibilità per l'intermediario di versare le somme sul conto separato al netto delle provvigioni non è perfettamente allineata con la realtà operativa. Al fine di rendere realizzabile tale operazione anche nel caso in cui il cliente impartisca l'ordine di bonifico direttamente sul conto separato o consegna all'intermediario un unico assegno bancario, AIBA propone di precisare che il broker possa comunque prelevare dal conto separato le somme corrispondenti alle provvigioni riconosciute dall'impresa, quando la forma di pagamento prescelta dal cliente non consenta di effettuare trattenute.

Tale possibilità è comunque rimessa all'autorizzazione dell'impresa che deve essere in ogni caso espressamente prevista nell'accordo stipulato con la stessa che autorizza il broker all'incasso dei premi.

Comma 2

SNA, UNAPASS ed il sig. Pietro Baccaro, in relazione alla previsione relativa ai termini per il versamento dei premi nel conto separato, chiedono di precisare che i dieci giorni entro i quali deve essere effettuato tale versamento siano "lavorativi".

Proposta non accolta, considerate le finalità di tutela della norma.

SNA chiede che il versamento dei premi nel conto separato possa avvenire "al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari iscritti nella sezione A secondo le previsioni dei contratti stipulati con le imprese preponenti".

Proposta non accolta. Ferma la necessità che sussista il consenso dell'impresa, per poter effettuare il versamento dei premi nel conto separato al netto delle provvigioni, le modalità con cui tale consenso è manifestato sono rimesse all'autonomia delle parti.

UNAPASS ed il sig. Pietro Baccaro chiedono che il versamento dei premi nel conto separato possa avvenire "al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari" a prescindere dalla circostanza che tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.

Proposta non accolta. Si ritiene che tale aspetto debba trovare regolazione nell'ambito degli accordi intercorrenti tra imprese ed intermediari.

ANIA osserva che l'innalzamento a dieci giorni del termine massimo per effettuare il versamento dei premi riscossi sul conto separato è incoerente con il principio di immediatezza previsto dalla stessa norma. Propone, al fine di tener conto delle esigenze delle agenzie che hanno rapporti con subagenzie dislocate sul territorio, di precisare che si tratta di cinque giorni lavorativi. Inoltre, al fine di chiarire che i rapporti privatistici intercorrenti tra impresa ed intermediario inerenti al versamento dei premi rimangono disciplinati dall'autonomia negoziale, propone di riformulare la disposizione in esame inserendo all'inizio del secondo periodo l'espressione "Fermo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali che regolano i rapporti tra impresa ed intermediario...". Tale modifica sarebbe coerente con la possibilità di versamento dei premi al netto delle provvigioni spettanti all'intermediario se ed in quanto modalità consentita dalle imprese preponenti.

Proposte non accolte. Il termine di dieci giorni è comunque un termine massimo. Quanto alla riformulazione del secondo periodo del comma si ritiene che l'attuale tenore della norma sia sufficientemente chiaro nel rinviare agli accordi tra imprese ed intermediari.

ANIASS propone di eliminare l'obbligo di versamento dei premi sul conto dedicato nei termini previsti dalla norma e di rimettere la definizione delle modalità di versamento alla contrattazione tra intermediario ed impresa assicuratrice in quanto quest'ultima sarebbe garantita, in caso di mancato versamento, dalla escussione della fideiussione. Ciò sarebbe in linea con il recente decreto anticrisi, che ha reso il regime dei pagamenti estremamente più elastico.

La proposta non è accoglibile in quanto la necessità di fissare un termine massimo entro cui l'intermediario deve effettuare i versamenti dei premi ricevuti dai contraenti sul conto dedicato mira a realizzare le finalità di tutela poste a fondamento della separatezza patrimoniale. Rimane, diversamente, nell'ambito della contrattazione tra intermediario ed impresa preponente la fissazione dei tempi e delle modalità della rimessa periodica dei premi all'impresa medesima che costituisce un momento successivo rispetto al versamento dei premi nel conto separato.

Quanto alla garanzia offerta dall'escussione della fideiussione, si precisa che l'unica fideiussione che consente all'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D di essere esentato dalla tenuta del conto separato è quella disciplinata dall'art. 117, comma 3 bis, del Codice e dall'art. 54 bis del Regolamento.

Il sig. Luigino Zambon propone di disciplinare anche l'ipotesi di incasso da parte dell'intermediario di quote provenienti da altri intermediari iscritti nella sezione A (quote di coassicurazioni) o iscritti nella sezione B (quote broker) in quanto tali quote sono rimosse dall'intermediario al netto delle provvigioni ed al lordo delle ritenute d'acconto.

Proposta non accolta. La possibilità di versare i premi al netto delle provvigioni si riferisce esclusivamente alle provvigioni erogate in ragione del rapporto sussistente tra impresa ed intermediario.

Art. 54 bis (Fideiussione Bancaria) (articolo introdotto dal Provvedimento di modifica)

AIBA, anche in considerazione dell'introduzione della sanzione disciplinare della radiazione in caso di inosservanza della norma, chiede di meglio specificare le caratteristiche della fideiussione. In particolare, chiede di precisare la categoria dei beneficiari ed il modo per escutere la garanzia che, in ogni caso, non potrebbe essere a prima richiesta per l'esigenza di tutelare le ragioni dell'intermediario. Chiede inoltre di chiarire il significato del termine "costante", valutando l'opportunità di sopprimerlo ove concretamente inespressivo.

L'avv. David Marino chiede di conoscere se con l'espressione "il 4% dei premi incassati" si intende "il 4% dei premi complessivamente incassati dall'intermediario per conto di tutte le imprese per le quali opera" oppure "il 4% dei premi incassati dall'intermediario per conto di ciascuna impresa per la quale opera". Chiede inoltre di conoscere se nel caso di plurimandato sia sufficiente una sola fideiussione bancaria rilasciata all'intermediario a favore di tutte le imprese o siano necessarie tante fideiussioni quante sono le imprese per cui opera e se la fideiussione debba essere necessariamente "a prima richiesta".

Con riferimento alle caratteristiche della fideiussione bancaria, in linea generale si fa presente che la struttura della stessa dovrà essere idonea ad assicurare il soddisfacimento degli obiettivi posti a fondamento della previsione comunitaria alla quale il comma 3 bis dell'art. 117 del Codice delle assicurazioni è volto a dare attuazione. Ne consegue che la fideiussione dovrà essere strutturata in modo tale da *"tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazioni o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio"* (cfr. Direttiva 2002/92/CE, art. 4, par. 4).

Tenuto conto della *ratio* della previsione del Codice il termine "costante" intende evidentemente riferirsi alla necessità che, al fine di poter rendere esenti gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro dalla tenuta del conto separato, non solo sotto il profilo temporale ma anche sostanziale l'impegno fideiussorio dovrà essere in linea con le caratteristiche richieste dalla normativa.

In relazione alle richieste di chiarimenti relative all'espressione "4% dei premi incassati" ed alla necessità per l'intermediario di stipulare una o più fideiussioni in funzione delle imprese per cui opera si precisa che la norma sembra avere carattere generale e che la stessa si riferisca alla capacità finanziaria complessiva dell'intermediario. Conseguentemente il riferimento al 4% dei premi va riferito ai premi complessivamente incassati dall'intermediario per conto di tutte le imprese per le quali opera.

Quanto alla necessità che la fideiussione bancaria sia "a prima richiesta", l'articolo viene riformulato per chiarire che la fideiussione deve presentare tale caratteristica.

Il sig. Emanuele Pavone chiede di precisare che la fideiussione bancaria possa essere rilasciata anche da un soggetto di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario, al fine di ridurre i costi per gli intermediari, che già forniscono altra fideiussione alle imprese mandanti, lasciando inalterate le garanzie per i consumatori.

Considerato che l'art. 117, comma 3 bis, del Codice prevede espressamente che debba essere rilasciata una fideiussione bancaria, l'individuazione dei soggetti legittimati al rilascio di tale fideiussione non può che trovare fondamento nella specifica disciplina sull'argomento, non rientrando nell'ambito dei poteri regolamentari dell'ISVAP.

Comma 1

SNA chiede di precisare che non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D le disposizioni "dei commi 1 e 2 dell'art. 54".

L'osservazione non richiede modifiche al testo.

ANIA, analogamente a quanto osservato in relazione all'art. 54, propone di riformulare la disposizione in esame inserendo all'inizio l'espressione "Fermo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali che regolano i rapporti tra impresa ed intermediario...".

Proposta non accolta. Come evidenziato nella relazione al documento in pubblica consultazione, la possibilità per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro di stipulare la fideiussione bancaria e di essere quindi esentati dall'applicazione della disciplina relativa al conto separato discende espressamente dalla norma primaria e non necessita di preventiva autorizzazione da parte dell'impresa. In tal senso, le disposizioni contrattuali non potranno che conformarsi al dettato del legislatore.

UNAPASS propone di modificare la disposizione nel senso di prevedere la possibilità di ricorrere oltre che alla fideiussione bancaria anche a quella assicurativa.

Proposta non accolta. L'art. 117, comma 3 bis, del Codice prevede espressamente che debba essere rilasciata una fideiussione bancaria, né può introdursi con norma secondaria una previsione in senso estensivo.

Comma 3

SNA chiede di precisare che ai fini del rilascio della fideiussione sia preso a riferimento l'ammontare dei premi effettivamente incassati dall'intermediario in quanto in molti casi i premi sono incassati direttamente dalle imprese.

Proposta non accolta in quanto l'art. 117, comma 3 bis, del Codice individua quale base di calcolo ai fini della stipulazione della fideiussione bancaria la produzione complessivamente riferibile all'intermediario.

Comma 4

SNA propone l'introduzione di un nuovo articolo in cui si prevede che "le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 54 non si applicano agli intermediari iscritti nella sezione E, nel caso in cui l'intermediario iscritto nella sezione A per il quale operano abbia sottoscritto la fideiussione bancaria di cui all'art 54 bis".

Proposta non accolta. L'art. 117, comma 3 bis, del Codice individua espressamente i soggetti esentati dall'applicazione dei commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Art. 56 (Contratti in forma collettiva) (articolo 23 del Provvedimento di modifica)

ANIA, osserva che nel caso di polizze collettive la consegna dell'informativa precontrattuale anche agli assicurati comporta un impiego di mezzi e risorse sproporzionato rispetto agli obiettivi di tutela perseguiti dalla norma sia per l'elevato numero degli assicurati presenti in detti contratti che per l'impossibilità di costituire con questi ultimi un contatto diretto. Pertanto, propone una nuova formulazione del comma che preveda, per tutte le polizze collettive, che l'obbligo di consegna della documentazione di cui all'articolo 49 si consideri assolto mediante consegna della stessa al contraente, che a sua volta è tenuto a consegnarla agli assicurati.

Proposta accolta, l'articolo viene conseguentemente riformulato.

Il sig. Enrico Cappelli chiede di precisare se nel caso di rinnovo di polizza collettiva alle stesse condizioni di garanzia e di premio ma con altra impresa assicuratrice sia necessario consegnare nuovamente il 7A ed il 7B.

AIBA, nel valutare positivamente l'introduzione di un regime semplificato, chiede di fornire la definizione di evento ricreativo, sportivo o culturale. Chiede inoltre di prevedere che le modifiche di cui all'art. 56 operino in tutti i casi in cui la copertura assicurativa attiene ai rischi derivanti da un'attività definita nel tempo ed espressamente dedotta nella polizza e che, nel caso di polizza intermediata da un broker, costui non risponda delle attestazioni contenute nel documento sintetico predisposto dall'impresa, ove il contraente affidi al broker anche l'incarico di distribuirlo, fermo restando l'obbligo in capo al broker di effettuare la valutazione di adeguatezza del contratto.

L'agente Lombardi Gaetano chiede di chiarire le conseguenze della mancata predisposizione da parte delle imprese del documento sintetico da consegnare al contraente nonché le modalità di corretto adempimento dell'obbligo da parte dell'intermediario.

Si rinvia a quanto precisato al precedente riquadro.

Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari) (art. 25 del Provvedimento di modifica)

Comma 2

AIBA ritiene che per comportamenti aventi il medesimo disvalore - versamento in ritardo dei premi sul conto separato e versamento temporaneo dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative in conti correnti diversi dal conto corrente separato - vada prevista una diversa sanzione. Propone, pertanto, di sostituire la sanzione della radiazione prevista dal comma 2, lett. a), n. 5 bis per i versamenti temporanei dei premi e delle prestazioni assicurative con la sanzione della censura, già prevista dal comma 2, lett. b), n. 10 ter per il versamento dei premi nel conto separato oltre i dieci giorni dalla loro percezione. In merito, AIBA osserva che il versamento temporaneo su un conto diverso da quello separato potrebbe in alcuni casi derivare da errore non imputabile all'intermediario, bensì all'ordine del cliente o ad un errore della banca. Rileva inoltre come l'Autorità possa, comunque, in sede di valutazione del caso concreto ai sensi del comma 3 dell'art. 62, disporre l'applicazione della sanzione superiore.

Proposta non accolta. Le fattispecie menzionate del versamento temporaneo dei premi su conto diverso da quello separato e del versamento in ritardo dei premi sul conto separato non sono connotate dal medesimo disvalore. Il versamento dei premi su conto diverso da quello intestato all'intermediario nella sua qualità, infatti, vulnera alla radice l'obbligo di separatezza patrimoniale di cui all'art. 117 del Codice, vanificando lo scopo del conto medesimo di tenere separati i premi versati dagli assicurati da tutte le altre somme di denaro spettanti all'intermediario a titolo personale.

In ogni caso, il fatto che il versamento temporaneo dei premi riscossi su un conto diverso da quello separato o l'imputazione di un'operazione personale sul conto medesimo derivino da errore non imputabile all'intermediario può rilevare ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Regolamento, quale circostanza di cui il Collegio di garanzia può tener conto ai fini della proposta di irrogazione di una sanzione disciplinare immediatamente inferiore a quella prevista.

Analogamente, i sig.ri Fabrizio Caiazza e Francesco Pasquariello propongono una revisione completa del sistema sanzionatorio, in particolare, delle fattispecie punite con la radiazione in quanto le sanzioni previste per alcune violazioni appaiono inique e sproporzionate. In merito, osservano che la previsione della sanzione della radiazione appare sproporzionata nell'ipotesi in cui l'intermediario per errore o negligenza imputa un "costo" (recte: un'operazione di pagamento personale) sul conto separato.

Proposta non accolta. Il sistema sanzionatorio fondato sul principio della tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinare presuppone una valutazione in astratto della gravità del comportamento posto in essere dall'intermediario introducendo la sanzione base della radiazione nei casi in cui l'intermediario abbia posto in essere comportamenti di eccezionale gravità. Ciò non esclude che, in applicazione di un principio generale posto a tutela dell'incolpato di corrispondenza tra violazione e sanzione, in sede di individuazione della sanzione quest'ultima sia graduata in funzione delle responsabilità emergenti dalle circostanze soggettive ed oggettive del caso concreto (cfr. art. 62, comma 3).

SNA, al fine di uniformare la disposizione ai principi di garanzia e proporzionalità della sanzione di cui all'art. 329 del Codice, propone una riformulazione che espliciti che la radiazione viene disposta per le ipotesi di eccezionale gravità. Analogamente propone una riformulazione del comma 2, lettera b) che espliciti che la censura viene disposta per le ipotesi di particolare gravità.

Proposta non accolta. L'eccezionale gravità delle fattispecie indicate è sottintesa nell'individuazione delle stesse quale ipotesi per le quali, in astratto, è stata prevista la sanzione base della radiazione. Analoga osservazione può estendersi alle fattispecie per le quali è stata prevista la sanzione base della censura.

Comma 2, lettera a), punto 3 bis)

UNAPASS chiede di fornire chiarimenti in relazione alla fattispecie di falsa attestazione in sede di offerta del contratto di assicurazione, in quanto ritiene che risulti difficile differenziarla dalla falsificazione contrattuale tipizzata all'art. 62, comma 2, lettera a), punto 2).

La fattispecie si riferisce non alla falsificazione materiale di documentazione contrattuale ma all'ipotesi in cui vengano rese false attestazioni nella fase dell'offerta o dell'esecuzione del contratto, quali ad esempio, il possesso da parte del cliente dei requisiti per beneficiare di particolari sconti.

Comma 2, lettera a), punto 5)

UNAPASS, in coerenza con la modifica proposta all'art. 54 bis volta a prevedere la possibilità di ricorrere oltre che alla fideiussione bancaria anche a quella assicurativa, chiede di estendere la sanzione prevista dal punto 5) alla mancata stipulazione di una fideiussione assicurativa.

Proposta non accolta. Si rinvia a quanto già precisato in relazione all'osservazione formulata da UNAPASS all'art. 54 bis, comma 2.

Comma 2, lettera a), punto 5 bis)

SNA propone una riformulazione della disposizione che escluda la sussistenza della violazione del versamento temporaneo dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti in conti correnti diversi dal conto corrente separato se vi è stata stipulazione di fideiussione bancaria.

La proposta non richiede modifiche al testo. La stipulazione della fideiussione bancaria di cui all'art. 54 bis a garanzia della capacità finanziaria dell'intermediario, non comportando la costituzione di un conto separato intestato all'intermediario in quanto tale, determina l'inapplicabilità nei confronti di tali soggetti, come espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 54 bis, dell'intero art. 54 e quindi anche della parte in cui prevede il divieto di versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese su conti diversi da quello separato.

Comma 2, lettera b), punto 16)

SNA propone di sostituire la locuzione “documentazione comprovante l'identità” del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo con il termine “identificazione” in quanto sarebbe contrario alla legge sulla privacy subordinare la stipulazione di contratti r.c. auto all'acquisizione di documentazione comprovante l'identità del soggetto.

Proposta accolta.

ANIA, pur condividendo l'introduzione della sanzione, ritiene che la norma sanzionatoria debba essere armonizzata con l'Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006 che prevede che nel caso di mancata esibizione dell'attestato di rischio o dei documenti dai quali si ricava l'intestazione della proprietà del veicolo il contratto debba essere assunto dall'intermediario ed assegnato alla classe di merito CU 18, cioè alla classe di massima penalizzazione.

Proposta accolta.

Comma 2, lettera c)

ANIA non condivide la proposta di modifica in quanto lesiva dei principi di stretta legalità non essendo possibile individuare quali sono le lievi manchevolezze rispetto alle fattispecie per le quali è comminata la sanzione della radiazione e della censura. Inoltre, osserva che il comma 3 della disposizione in esame consente già di modulare la sanzione in funzione delle circostanze del caso concreto.

Axa Assicurazioni, in conformità con quanto previsto dal comma 3, secondo cui l'ISVAP, tenuto conto delle circostanze, della recidiva e di ogni elemento disponibile, può disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente inferiore, propone una riformulazione della lettera c) che preveda l'applicazione della sanzione del richiamo per fatti di lieve manchevolezza, solo nei casi rientranti nella lettera b) (violazioni sanzionate con la censura) e non anche in quelli per i quali è prevista la radiazione.

Proposte accolte. L'articolo viene mantenuto nella formulazione attualmente vigente.

Art. 29 del Provvedimento di modifica (Entrata in vigore)

Comma 2

ANIA, considerato che le polizze annuali sono state già rinnovate al 31 dicembre 2008, propone di fissare il termine di decorrenza dei nuovi massimali di polizza di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile) al 1° gennaio 2010. Entro la medesima data devono essere aggiornate anche le polizze poliennali.

Proposta accolta.

Comma 4

Lo studio Romeo Giuseppe Antonino chiede di precisare se permane l'obbligo di aggiornamento professionale annuale per gli anni 2009 e 2010 a carico dei soggetti già iscritti nelle sezioni C, D, E del Registro.

SNA ritiene necessario che le disposizioni di cui all'art. 15 del Provvedimento recante modifiche all'art. 38 del Regolamento n. 5/2006 (Aggiornamento professionale) si applichino a partire dal primo biennio alla data di entrata in vigore del Provvedimento medesimo.

ANIA, ritenendo che il primo aggiornamento professionale biennale deve essere effettuato entro il primo biennio successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di modifica e cioè entro il biennio 2010-2011, chiede di precisare: se l'intermediario che si è iscritto o ha iniziato l'attività nel corso del 2008 deve effettuare l'aggiornamento professionale annuale entro il 31 dicembre 2009; se l'intermediario che si è iscritto o ha iniziato l'attività nel corso del 2009 deve effettuare l'aggiornamento professionale entro il biennio successivo cioè entro il 31 dicembre 2011; se l'intermediario che si è iscritto o ha iniziato l'attività nel corso del 2010 deve effettuare l'aggiornamento professionale entro il biennio successivo, cioè entro il 31 dicembre 2012.

UNAPASS, nel presupposto che il Provvedimento di modifica del Regolamento entri in vigore entro il 2009, chiede di precisare se per primo biennio successivo si intende quello 2010/2011. Di conseguenza per tutti coloro che hanno svolto l'aggiornamento annuale entro il 31 dicembre 2008 decade l'obbligo di aggiornamento professionale annuale entro il 31 dicembre 2009.

Analogamente, ASSORETI chiede di precisare: se i nuovi collaboratori iscritti nella sezione E del Registro nel 2009 e gli addetti all'interno dei locali che hanno iniziato l'attività nel 2009 sono tenuti ad effettuare il primo aggiornamento professionale biennale entro il 31 dicembre 2011; se i collaboratori iscritti in data anteriore al 1° gennaio 2009 e gli addetti all'interno dei locali che hanno iniziato l'attività in data anteriore al 1° gennaio 2009 devono effettuare l'aggiornamento professionale annuale per lo stesso anno 2009 e successivamente su base biennale a decorrere dal primo biennio 2010-2011.

Anche, il sig. Paolo Schettino chiede di precisare se gli intermediari che hanno completato l'aggiornamento professionale (30 ore) nel 2008 sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento professionale biennale già entro il biennio 2009/2011 o se il biennio scatta soltanto dal 2010.

Il sig. Enrico Cappelli della Amaltea Assicurazioni spa ed il sig. Paolo Schettino chiedono di precisare se chi ha completato l'aggiornamento professionale delle 30 ore nel 2008 deve effettuare l'aggiornamento successivo negli anni 2009-2010 o nel successivo biennio 2010-2011.

Il sig. Riccardo Artioli chiede di precisare se la persona fisica che si è iscritta avendo completato la formazione di 60 ore cui all'art. 17 debba effettuare l'aggiornamento professionale nei due anni solari successivi a quello di iscrizione. Ad esempio, se a febbraio 2009 è stata completata la formazione prevista dall'articolo 42, comma 1, lettera b) (60 ore) e l'attività è iniziata nel marzo 2009, l'aggiornamento professionale annuale (30 ore) deve comunque essere effettuato nel 2009 oppure deve essere effettuato nel biennio 2010-2011?

In relazione all'aggiornamento biennale, AIBA propone di inserire una specifica disposizione che precisi che per gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2008 l'aggiornamento professionale biennale opera a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Anche Deutsche Bank chiede di prevedere l'efficacia immediata dell'obbligo di aggiornamento biennale, mediante inserimento di apposita precisazione dell'entrata in vigore a decorrere dal biennio 2009-2010 anziché 2010-2011, come invece sembrerebbe desumersi dalla lettura dell'art. 29 del Provvedimento di modifica.

Viene mantenuta la formulazione attualmente vigente che prevede l'aggiornamento annuale.

OSSERVAZIONI SUGLI ALLEGATI

Allegato 1

ANAGINA segnala che la Tabella B, cui viene fatto riferimento nel testo, dovrebbe essere corretta nel senso di prevedere l'elenco delle società per il quale il richiedente esercita attività di intermediazione assicurativa, in luogo dell'elenco dei responsabili dell'attività di intermediazione.

La medesima osservazione viene formulata con riferimento al richiamo alla tabella B contenuto nel quadro B.

Proposta accolta. L'allegato viene modificato rinominando in tabella B2 la tabella B, relativa all'elenco dei responsabili dell'attività di intermediazione e aggiungendo la tabella B1, relativa all'elenco delle società per le quali il richiedente eserciterà l'attività di intermediazione, con la conseguente correzione dei relativi richiami presenti nei quadri A e B. Analoga modifica viene apportata all'allegato n. 2.

ANAGINA chiede di precisare se, in caso di richiesta di iscrizione nella sezione A di una nuova società da parte di un soggetto anch'esso da iscrivere nella medesima sezione, sia corretto presentare congiuntamente le due istanze mediante compilazione di un unico allegato 1 e dei relativi quadri A e B. Chiede inoltre di chiarire se, in caso di iscrizione nella sezione A della società e dei due responsabili dell'attività di intermediazione, sia corretto che il rappresentante legale o uno dei rappresentanti legali compili entrambi i quadri A e B mentre l'altro soggetto da iscrivere nella sezione A compili esclusivamente il quadro A.

Si conferma la correttezza della presentazione congiunta, mediante compilazione dei rispettivi quadri dello stesso modello, delle istanze relative all'iscrizione nella medesima sezione della società e del relativo responsabile dell'attività di intermediazione, ove quest'ultimo ricopra anche la carica di rappresentante legale, soggetto legittimato a sottoscrivere l'istanza in nome della società. Analogamente, nel caso di iscrizione nella sezione A di una nuova società e dei due responsabili dell'attività di intermediazione è corretta la presentazione congiunta delle due istanze da parte di uno dei due rappresentanti legali, mentre l'altro soggetto da iscrivere nella sezione A dovrà compilare esclusivamente il quadro A relativo alla propria persona.

SNA rileva che nell'allegato sussiste una differenza di dati richiesti ai fini dell'iscrizione delle società nella sezione A rispetto a quelli richiesti per le società che si iscrivono nella sezione E. In particolare osserva che esclusivamente per le società da iscrivere in sezione E è necessario indicare la forma societaria prescelta.

Analoga osservazione viene formulata dall'Associazione Agenti Unipol di Bologna, che ritiene tale differenziazione priva di fondamento normativo.

Proposta accolta. L'allegato viene integrato, aggiungendo un apposito campo "forma societaria" anche per le nuove società di cui si richiede l'iscrizione nella sezione A.

SNA osserva che esclusivamente per le società da iscrivere nella sezione A è necessario indicare la qualifica ricoperta nella struttura societaria dal responsabile dell'attività di intermediazione.

Analogamente, l'Associazione Agenti Unipol di Bologna ritiene non necessaria l'indicazione della qualifica, osservando peraltro che tale elemento non è invece richiesto per le società da iscrivere nella sezione E, nonostante la formulazione dell'articolo 22, comma 1, lett. d), del Regolamento non si discosti dal tenore dell'analoga disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c).

Proposte accolte. L'ultima colonna della tabella B dell'allegato n. 1, presente a causa di un mero refuso, viene eliminata.

SNA e l'Associazione Agenti Unipol di Bologna chiedono di chiarire se le sedi secondarie delle società da indicare nei modelli e nelle relative tabelle siano soltanto quelle ex art. 2299 c.c. o se in tale termine possano essere ricomprese tutte le unità locali iscritte presso la Camera di commercio.

Nelle tabelle non è necessaria l'indicazione delle sedi distaccate e/o periferiche diverse dalle sedi secondarie di cui all'art. 2299 c.c..

SNA propone di inserire nel quadro C dell'allegato, sub parte I lett. i) e parte II lett. h) le parole "o autocertificazione", per consentire al soggetto richiedente l'iscrizione dei propri collaboratori nella sezione E di accertarne il possesso dei requisiti ivi richiamati mediante autocertificazioni rese dagli interessati. In merito, SNA ritiene che debba essere recepito il contenuto del secondo gruppo di risposte ai quesiti più frequenti posti dal mercato sull'attività di intermediazione assicurativa in relazione all'art. 21 del Regolamento.

La proposta non richiede modifiche al testo. La "documentazione" menzionata negli allegati, in base alla quale l'intermediario che richiede l'iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori deve verificare il possesso dei requisiti di iscrivibilità può ricomprendere anche le autocertificazioni rese dai collaboratori ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Associazione Agenti Unipol di Bologna chiede di chiarire il motivo della richiesta di specificare, in sede di istanza di cancellazione dalla sezione A, la causa della cessazione dell'incarico agenziale, con particolare riferimento alla revoca per giusta causa, ritenendo che si tratti di un dato inerente i rapporti interni tra agente ed impresa.

Si tratta di dati che formavano già oggetto di comunicazione da parte degli intermediari attraverso l'invio dell'allegato n. 5B e che a seguito dell'eliminazione di quest'ultimo sono confluiti nell'allegato 1.

L'Associazione Agenti Unipol di Bologna segnala l'incongruenza della nota 5 della tabella D dell'allegato rispetto al relativo campo da compilare.

Proposta accolta. La tabella viene modificata ed integrata con il testo esplicativo della nota relativa ai dati della precedente iscrizione dell'intermediario.

Allegato 2

AIBA propone di sostituire alla lett. g) il termine "formazione", utilizzato nel quadro C per richiedere l'iscrizione nella sezione E del Registro di persone già iscritte nella medesima sezione per altro intermediario, con il termine "aggiornamento", trattandosi di soggetti già iscritti, e come tali già formati, per i quali si evidenzia piuttosto una necessità di aggiornamento professionale.

Proposta accolta. Al fine di rendere più chiaro il contenuto della dichiarazione, si provvede a riformularla. Analoga modifica viene apportata negli ulteriori allegati che recano la medesima dichiarazione.

Si precisa, in merito, che l'inserimento della dichiarazione negli allegati non costituisce l'introduzione di una disposizione non prevista dal Regolamento. E' volto piuttosto a chiarire che, come già disposto dall'art. 21 (nello specifico dal rinvio all'art. 17, comma 2, lett. b), la formazione professionale deve avere ad oggetto, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti. Il contenuto della dichiarazione è, peraltro, coerente con l'analoga previsione dell'articolo 27, comma 1, lett. a)

del Regolamento che, in tema di iscrizione, ferma restando la professionalità già acquisita, richiede il conseguimento di una formazione specifica sui contratti che dovranno essere distribuiti. E' stato pertanto integrato l'allegato con la dichiarazione in oggetto, al solo scopo di chiarire che, ai fini dell'iscrizione nella sezione E di un soggetto già iscritto nella medesima sezione per altro intermediario, rimanendo valida la professionalità già acquisita, non è necessario il conseguimento *in toto* della formazione professionale, bensì esclusivamente l'eventuale integrazione della formazione che dovesse essere necessaria in relazione alla diversa specificità dei prodotti da distribuire, per i quale l'interessato non sia stato già previamente formato.

AIBA chiede di chiarire il significato della dichiarazione di cui alla lettera e) del quadro C, che consente l'iscrizione nella sezione E di un agente.

La dichiarazione risponde all'esigenza di conoscere se il soggetto di cui si richiede l'iscrizione nella sezione E si trovi o meno nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento che consente la contemporanea iscrizione del medesimo intermediario nelle sezioni A ed E del Registro, a condizione che l'attività svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile auto.

Allegato 5

ANAGINA chiede l'eliminazione della dichiarazione di cui alla lettera n) del quadro A e di cui alla lettera m) del quadro B, sulla base della considerazione che la responsabilità dell'intermediario iscritto nella sezione A non deve essere sancita da un atto adeguatamente formalizzato e conservato. In merito, ANAGINA osserva che l'articolo 119, comma 3 del Codice già prevede la responsabilità dell'intermediario iscritto nella sezione A per l'attività svolta dai relativi iscritti nella sezione E indipendentemente dalla formalizzazione in un atto e che l'obbligo di conservazione di tale documento non è previsto dall'articolo 57 del Regolamento.

Proposta non accolta. In merito, si ribadisce quanto già precisato nelle apposite note esplicative delle dichiarazioni di cui alle lett. m) ed n) del quadro A, ed l) ed m) del quadro B dell'allegato, e cioè che dette dichiarazioni devono essere rese esclusivamente nel caso in cui l'istanza di iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori sia presentata dagli intermediari di altri Stati membri iscritti nell'elenco annesso al Registro.

ANAGINA segnala la mancanza di appositi quadri e delle relative tabelle da utilizzare in sostituzione dei vecchi modelli 1I ed 1L per richiedere l'iscrizione di nuovi dipendenti o collaboratori di persone fisiche già iscritte nella sezione E e di nuovi responsabili e addetti all'attività di intermediazione di società già iscritte nella sezione E. Analogamente, segnala la mancanza di appositi quadri e delle relative tabelle da utilizzare in sostituzione delle tabelle dei vecchi modelli 2D e 2E per richiedere la cancellazione di dipendenti o collaboratori di persone fisiche che rimangono iscritte nella sezione E o di responsabili e addetti all'attività di intermediazione di società che rimangono iscritte nella sezione E.

Proposta accolta. Le tabelle dell'allegato vengono integrate. Analoga integrazione viene apportata agli allegati nn. 6 e 9.

L'Associazione Agenti Unipol di Bologna propone l'eliminazione dell'allegato in quanto le relative informazioni potrebbero essere fornite tramite gli allegati 1, 2, 3 e 4, che già le conterrebbero in larga parte. Detta semplificazione consentirebbe agli intermediari di utilizzare un solo allegato per tutte le operazioni relative alla propria rete.

Proposta non accolta. L'allegato 5 ha una funzione diversa da quella dei primi quattro allegati. Infatti, premesso che l'allegato 3 non riguarda la sezione E ma la sezione C, gli allegati 1, 2 e 4 consentono di richiedere l'iscrizione nella sezione E del Registro soltanto contestualmente alla richiesta di iscrizione nelle sezioni A, B o D, presentata dagli intermediari di riferimento. L'allegato 5 consente invece agli intermediari che siano già iscritti nelle sezioni A, B o D di presentare istanza di iscrizione nella sezione E dei nuovi dipendenti o collaboratori addetti all'attività fuori sede.

L'Associazione Agenti Unipol di Bologna chiede il motivo dell'inserimento nella tabella A1 della qualifica di promotore finanziario, considerata la precisazione contenuta nelle risposte ai quesiti più frequenti posti dal mercato sull'attività di intermediazione assicurativa in relazione al fatto che la qualifica di promotore finanziario non sarebbe di per sé sufficiente per l'iscrizione nella sezione E. In merito, l'Associazione osserva che la categoria interessata potrebbe essere assorbita nella voce "altro", nella quale potrebbero confluire le figure di collaboratori diverse da quelle tradizionali di subagenti e produttori.

Considerato che la qualifica di promotore finanziario può essere assorbita nella voce "altro incaricato" l'allegato viene modificato, eliminando la voce "promotore finanziario".

L'Associazione Agenti Unipol di Bologna chiede di precisare nel Regolamento che nel caso di cessazione del rapporto di collaborazione con un iscritto nella sezione E è necessario presentare istanza di cancellazione, mentre qualora vi sia solo la modifica del rapporto di collaborazione è necessario presentare l'istanza di cui all'allegato 6. La precisazione viene richiesta in quanto nell'art. 26, comma 3) manca il riferimento alla possibilità di presentare istanza di cancellazione del collaboratore tramite l'allegato 6. Ciò comporterebbe che, in caso di cessazione del rapporto di collaborazione per passaggio ad altro intermediario, l'intermediario con cui è cessato il rapporto, per essere in regola, dovrebbe utilizzare sia l'allegato 5 che l'allegato 6, con un aggravio degli adempimenti formali, senza peraltro risolvere il problema, verificatosi prima delle modifiche proposte, per cui nell'attesa del passaggio da un intermediario ad un altro, il collaboratore veniva frequentemente cancellato dalla sezione E prima che intervenisse l'iscrizione ad opera del nuovo intermediario.

Come già chiarito nelle risposte alle osservazioni relative agli articoli 24, 26 e 36 in caso di interruzione di un rapporto di collaborazione con un iscritto nella sezione E, a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo inizi o meno a svolgere l'attività per un nuovo soggetto iscritto nelle sezioni A, B o D, l'intermediario con il quale il rapporto è cessato deve presentare all'ISVAP la comunicazione di interruzione del rapporto attraverso l'invio dell'apposito modello di cui all'allegato n. 5 bis.

L'Associazione Agenti Unipol di Bologna chiede di chiarire quali sarebbero le conseguenze per l'agente e per la prosecuzione dell'istruttoria nel caso in cui l'ex collaboratore decidesse di utilizzare l'allegato 6 attestando il rifiuto dell'agente di sottoscrivere l'istanza di cancellazione.

L'attestazione con cui l'intermediario iscritto nella sezione E dichiara l'avvenuta interruzione del rapporto, in assenza della comunicazione da parte dell'intermediario per cui svolgeva l'attività, attiva le funzioni di vigilanza dell'Autorità ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni amministrative e/o disciplinari. Le predetta attestazione non costituisce ostacolo alla prosecuzione dell'istruttoria concernente l'iscrizione del collaboratore nella sezione E in qualità di addetto di altro intermediario.

ASSORETI chiede di precisare se, nel caso di domanda di reinscrizione, le dichiarazioni di cui alle lettere f) e g) del quadro A dell'allegato non devono essere barrate poiché da ritenersi assorbite dalla previsioni alternativamete previste alle successive lettere r) e s).

Si conferma che, in caso di reiscrizione nella sezione E, le dichiarazioni da rendere circa il requisito di professionalità sono quelle alternative sub lett. r) ed s). Ciò in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 del Regolamento, ai sensi del quale, in caso di reiscrizione, rimane valido il requisito professionale in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro, essendo in tal caso richiesto esclusivamente il conseguimento di formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti e, in caso di istanza presentata oltre l'anno dalla cancellazione, il conseguimento dell'aggiornamento professionale. In ogni caso l'allegato viene modificato a fini di maggior chiarezza, mediante l'inserimento di note esplicative.

ASSORETI e ANIA, in relazione alla necessità di indicare nella tabella A1 dell'allegato (e ANIA anche per la tabella C1 dell'allegato 1) i dati relativi alla precedente iscrizione dell'intermediario da reinscrivere, osservano che si tratta di dati che potrebbero non essere nella diretta disponibilità del soggetto che ne richiede la reiscrizione. Infatti, la sezione del Registro di provenienza ed il precedente numero di iscrizione sono dati non più visibili per effetto della cancellazione, mentre la data ed il motivo della cancellazione del collaboratore sono dati risultanti dal provvedimento di cancellazione comunicato dall'Autorità all'intermediario che a suo tempo ne aveva richiesto la cancellazione. ASSORETI ed ANIA chiedono pertanto di precisare se sia possibile per l'intermediario richiedente compilare la colonna relativa a i dati della precedente iscrizione sulla base di una dichiarazione sostitutiva resa dall'iscrivendo ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

ASSORETI chiede di prevedere la facoltà di dichiarare l'impossibilità di indicare la data di cancellazione dal Registro qualora questa non dovesse essere nota neppure all'iscrivendo collaboratore perché non comunicatagli dall'intermediario principale con cui era cessato il rapporto.

ANIA, per l'ipotesi in cui il collaboratore da reinscrivere non conosca la data di cancellazione dal Registro in quanto non comunicatagli dall'intermediario che ne aveva in precedenza richiesto la cancellazione, chiede di prevedere l'ipotesi di non rendere tale informazione.

Proposte parzialmente accolte. Le tabelle dell'allegato vengono riformulate, eliminando dalle relative colonne da compilare il riferimento alla "Data di cancellazione" e al "Motivo della cancellazione", tenuto conto che si tratta di dati, comunque in possesso dell'Autorità, che potrebbero non essere nella disponibilità del soggetto da reinscrivere nella sezione E. Analoga modifica viene apportata agli allegati nn. 1, 2, 3 e 4.

Per quanto invece riguarda i dati relativi alla sezione del Registro di provenienza ed al precedente numero di iscrizione nella sezione E del soggetto da reinscrivere, si conferma che tali dati possono essere acquisiti mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Allegato 6

ANAGINA propone di eliminare dalla prima pagina dell'allegato la voce "Quadro B iscrizione", ritenendo che l'intermediario di cui alla prima pagina possa soltanto chiedere la cancellazione del soggetto con cui è cessato il rapporto, considerato che la compilazione del quadro B è invece di pertinenza del nuovo intermediario che richiede l'iscrizione del medesimo soggetto nella sezione E del Registro.

ASSORETI chiede di precisare se la domanda di cancellazione di cui al quadro A dell'allegato e la domanda di iscrizione di cui al quadro B dell'allegato devono essere presentate in due originali firmati, rispettivamente dall'intermediario con cui cessa il rapporto di collaborazione e dal nuovo intermediario, i quali provvedono ad applicare, ciascuno per la propria istanza, l'apposita marca da bollo. In tale caso, chiede di precisare se, all'esito

dell'istruttoria, l'Autorità provvederà a dare notizia a ciascuno degli intermediari richiedenti, rispettivamente, dell'avvenuta cancellazione e della nuova iscrizione del collaboratore.

L'Associazione Agenti Unipol di Bologna chiede di chiarire il motivo della richiesta di specificare, in sede di istanza di cancellazione dalla sezione E, la causa della cessazione dell'incarico subagenziale, con particolare riferimento alla revoca per giusta causa, ritenendo che si tratti di un dato inerente i rapporti interni tra collaboratore ed agente.

Come già precisato con riguardo alle osservazioni sub articolo 24, il modello congiunto viene eliminato e sono previsti specifici e distinti modelli, rispettivamente per la comunicazione dell'interruzione del rapporto e per la presentazione della domanda di iscrizione in relazione al nuovo rapporto di collaborazione.

Allegato 11

ANAGINA propone di aggiungere nell'allegato un'apposita dichiarazione, analoga a quella già prevista nella lettera b) con riferimento all'avvio dell'operatività delle ditte individuali, anche nel caso di avvio dell'operatività da parte di società iscritte nelle sezioni A o B. In merito ANAGINA osserva che, in tal caso, è necessario che i responsabili delle società, iscritti nelle sezioni A o B, ove inoperativi da oltre due anni, adempiano all'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'articolo 38 del Regolamento.

La proposta è accolta. L'allegato viene integrato inserendo un'apposita dichiarazione concernente l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale anche per i responsabili dell'attività di intermediazione delle società iscritte nella sezione A e per i responsabili dell'attività di intermediazione, i rappresentanti legali e gli eventuali amministratori delegati e direttori generali delle società iscritte nella sezione B, ove anche per essi l'inoperatività si sia protratta per oltre un anno. L'allegato viene inoltre integrato prevedendo l'apposita modulistica per le comunicazioni da rendere, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, in relazione alla modifica delle suddette cariche con riferimento alle società iscritte nelle sezioni A o B del Registro.

Allegato 12

UNAPASS propone di abolire l'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 36, comma 3, del Regolamento, in quanto non conforme alla normativa primaria (legge n. 40/2007- cd. Bersani bis). La comunicazione, infatti, si riferisce a regimi di esclusiva previsti da Accordi nazionali Impresa Agenti scaduti e disdettati che esplicano però, ancora, parte dei loro effetti in quanto richiamati dalle singole parti, nonostante l'introduzione di norme primarie che imporrebbero una totale rivisitazione di tali Accordi che proprio sul diritto di esclusiva si fondano. In merito, UNAPASS ritiene che l'esercizio del plurimandato in applicazione del disposto ex legge n. 40/2007 di per sé non ascriva l'intermediario al regime 4 dell'Accordo Nazionale Impresa Agenti del 2003, essendone la fonte in un caso la legge e nell'altro la volontà delle parti.

Proposta non accolta. Si rinvia alla risposta già fornita in relazione all'osservazione formulata all'art. 36, comma 3.

ANIA segnala che di seguito all'abrogazione dell'allegato 6A, i nuovi allegati non contemplano più la possibilità di comunicare all'Autorità le variazioni della compagine societaria della società agenziale a seguito dell'inserimento o della eliminazione di delegati all'attività assicurativa già iscritti nella sezione A del Registro. Propone, pertanto, che tali

comunicazioni possano essere effettuate mediante l'allegato 12 concernente le informazioni da trasmettere all'Autorità da parte delle imprese.

Proposta parzialmente accolta. In via preliminare, si fa presente che l'obbligo di comunicazione delle variazioni concernenti la nomina o la cessazione nell'ambito societario dei responsabili dell'attività di intermediazione è posto dall'articolo 36, comma 1, lett. b), punto 2), del Regolamento a carico non delle imprese di assicurazione ma degli intermediari. Non è pertanto possibile integrare in tal senso l'allegato n. 12, di utilizzo esclusivo delle imprese. Tuttavia, come precisato nelle risposte alle osservazioni relative all'allegato n. 11, al fine di consentire agli intermediari una più agevole comunicazione all'Autorità delle variazioni in argomento, si provvede alla reintroduzione delle relative informazioni, già in parte contenute negli allegati 6A e 6B, mediante integrazione dell'allegato n. 11.